



Commenti alla nuova ordinanza sulla protezione civile

1. Contesto

Il 6 luglio 2016, il Consiglio federale ha dato l'incarico di procedere a una revisione totale della legge federale del 4 ottobre 2002¹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). La revisione mira ad ancorare nella legge le direttive del rapporto sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ del 9 maggio 2012 e del relativo rapporto d'attuazione. La nuova LPPC costituisce la base legale per lo sviluppo ulteriore del sistema di protezione della popolazione e di protezione civile in Svizzera e il suo adeguamento a nuovi rischi e minacce. Gli aspetti principali della revisione sono il miglioramento del coordinamento tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni partner in seno al sistema integrato di protezione della popolazione, la modernizzazione e la manutenzione dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione, l'adeguamento del sistema di prestare servizio e d'istruzione nella protezione civile, come pure l'allocazione appropriata delle risorse nel settore delle infrastrutture. L'obiettivo della revisione consiste nel garantire la protezione della popolazione svizzera tenuto conto delle minacce attuali e future. La LPPC riveduta è stata approvata dal Parlamento svizzero nella votazione finale del 20 dicembre 2019.

La revisione totale della LPPC rende necessario un adeguamento di tutte le ordinanze nell'ambito della protezione della popolazione e della protezione civile. Nel campo della protezione civile esistono attualmente diverse ordinanze che disciplinano settori diversi. Si tratta nella fattispecie dell'ordinanza del 5 dicembre 2003² sulla protezione civile (OPCi), dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003³ sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS), dell'ordinanza del 6 giugno 2008⁴ sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU), e dell'ordinanza del 5 dicembre 2003⁵ concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile (OAMP). Oltre a presentare diverse sovrapposizioni e ridondanze, le succitate ordinanze sono in parte datate e necessitano pertanto anch'esse una revisione.

¹ RS 520.1

² RS 520.11

³ RS 520.112

⁴ RS 520.14

⁵ RS 520.15

Si coglie pertanto l'occasione della revisione totale della LPPC per semplificare anche le ordinanze che regolamentano la protezione civile. Le ordinanze esistenti sono così aggiornate dal punto di vista dei contenuti e riunite in una nuova ordinanza sulla protezione civile unificata. Si tratta in prima linea di un adattamento formale. Modifiche materiali e integrazione di nuove disposizioni esecutive sono apportate solo dove necessario in base alla revisione della LPPC. Considerata la portata delle prescrizioni contenute nella legge, il margine di manovra è tuttavia piuttosto ristretto.

Le ordinanze riviste dovrebbero entrare in vigore assieme alla LPPC.

2. Principali aspetti della nuova normativa

La struttura della nuova ordinanza sulla protezione civile rispecchia fortemente quella della LPPC⁶ rivista. I capitoli da due a otto concernono le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Disciplinano i presupposti medici necessari per prestare servizio di protezione civile, l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio, i diritti e i doveri dei militi, l'impiego di militi per l'espletamento di compiti federali, gli interventi di pubblica utilità e l'istruzione dei quadri. Le singole disposizioni sono riprese, nel limite del possibile invariate, da varie ordinanze attuali (OAMP⁷, OFGS⁸, OIPU⁹, OPCi¹⁰). Le novità introdotte con la revisione della LPPC concernono in particolare le disposizioni sull'impiego di militi della protezione civile per l'espletamento di compiti federali.

Il nono capitolo contiene le disposizioni sulle costruzioni di protezione. Come finora, queste sono suddivise in una sezione dedicata agli impianti di protezione e una dedicata ai rifugi. Per semplificarne l'applicazione, le disposizioni relative ai rifugi per beni culturali sono ora riunite in una sezione ad hoc. Sono inoltre state introdotte normative sulla pianificazione cantonale del fabbisogno di impianti di protezione e la disposizione esecutiva relativa al cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi vicini alla protezione civile.

Oltre alle funzioni e ai gradi nella protezione civile e al contenuto del sistema di amministrazione dei corsi, negli allegati sono ora disciplinati anche i contributi forfettari volti a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato e il contenuto dell'istruzione dei quadri. Questi ultimi due aspetti, finora regolamentati nelle rispettive istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), conformemente alla nuova LPPC (art. 51 cpv. 3 risp. art. 91 cpv. 10 LPPC) sono ora disciplinati a livello di ordinanza.

3. Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Oggetto

Articolo 1

In molti settori la protezione della popolazione è un compito condiviso da diversi organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni partner e da terzi. Il primo capoverso definisce la protezione civile come parte della protezione della popolazione e inserisce al contempo l'OPCi¹¹ nel contesto normativo. Il secondo capoverso riassume a grandi linee il contenuto dell'ordinanza.

⁶ RS 520.1

⁷ RS 520.15

⁸ RS 520.112

⁹ RS 520.14

¹⁰ RS 520.11

¹¹ RS 520.11

Capitolo 2: Idoneità al servizio di protezione civile e idoneità a prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: Disposizioni generali

Le disposizioni concernenti l'idoneità al servizio di protezione civile e l'idoneità a prestare servizio di protezione civile sono state riprese praticamente invariate dall'attuale OAMP. Esse disciplinano la procedura per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e l'idoneità a prestare servizio di protezione civile sulla base dei risultati di esami clinici, certificati medici e altri documenti rilevanti. La procedura e l'apprezzamento (idoneo o non idoneo al servizio di protezione civile) può avere delle conseguenze importanti per la persona in questione. Le disposizioni in merito sono quindi molto dettagliate e in parte molto tecniche, ma in base al principio di legalità spetta al Consiglio federale disciplinarle in un'ordinanza. Dato che sono in gran parte autoesplicative, come è solito in questi casi si rinuncia a commentarle.

Articolo 2 Definizioni

Capoversi 1 e 2: con l'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile si determina la capacità in generale di svolgere questo tipo di servizio. Con l'apprezzamento della capacità di svolgere il servizio di protezione civile, si stabilisce se il milite è in grado, considerato il suo stato di salute, di svolgere un servizio imminente.

Articolo 3 Apprezzamento medico

L'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile si fonda su accertamenti medici (risultati della visita medica, certificati medici e altri rapporti rilevanti in materia quali spiegazioni, documenti medici, risultati di laboratorio, ecc.). La Commissione per la visita sanitaria (CVS) decide in merito all'idoneità al servizio di protezione civile, i medici di fiducia del Cantone o dell'organo responsabile della convocazione decidono in merito all'idoneità a prestare servizio di protezione civile.

Articolo 4 Competenze

Capoverso 1: secondo l'articolo 34 capoverso 1 LPPC in combinato disposto con l'articolo 91 capoverso 1 LPPC¹², il reclutamento dei militi della protezione civile è finanziato dalla Confederazione; pertanto le compete l'apprezzamento della loro idoneità al servizio di protezione civile. Questo apprezzamento comprende sia il primo accertamento dell'idoneità al servizio di protezione civile in occasione del reclutamento, sia eventuali apprezzamenti successivi. Dato che la Confederazione, con lo Stato maggiore sanitario dell'esercito, dispone di un organo per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile, questo compito è delegato al medico in capo dell'esercito. L'apprezzamento medico si fonda sulle prescrizioni medico-militari del medico in capo dell'esercito (nosologia militaris). La procedura è retta dall'ordinanza del 24 novembre 2004¹³ concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM).

Capoverso 2: Come finora, l'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile compete ai Cantoni. I medici di fiducia sono quindi designati dall'autorità cantonale competente. L'apprezzamento medico ha sempre luogo in relazione a una prestazione di servizio. I Cantoni designano i medici di fiducia, che sono anche i medici responsabili del servizio. In occasione dei corsi federali, è la Confederazione a designare i medici di fiducia.

¹² RS 520.1

¹³ RS 511.12

Sezione 2: Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile

Articolo 5 Persone da sottoporre all'apprezzamento medico

Capoverso 1: nei centri di reclutamento, tutte le persone elencate al capoverso 1 sono sottoposte allo stesso esame medico volto ad accertare la loro idoneità al servizio di protezione civile.

Gli uomini che al momento della loro naturalizzazione hanno 24 anni compiuti non prestano più servizio militare e devono essere sottoposti all'apprezzamento medico della loro idoneità al servizio di protezione civile in occasione di un reclutamento presso un centro di reclutamento.

Devono partecipare a un reclutamento anche le donne di nazionalità svizzera e gli stranieri residenti in Svizzera che intendono prestare servizio di protezione civile a titolo volontario (art. 33 cpv. 1 lett. c e d LPPC¹⁴) e che non hanno mai partecipato a un reclutamento in precedenza.

Capoverso 2: contrariamente al reclutamento, in occasione della giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM) sono effettuati solo accertamenti medici. Questi sono svolti da una CVS. Ad una VAM devono partecipare le persone che vogliono prestare servizio a titolo volontario e hanno già assolto un reclutamento. Non vi sono invece sottoposti coloro che dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile desiderano continuare a prestare servizio come volontari, a condizione che non siano passati più di cinque anni dal proscioglimento.

Per le persone che si annunciano volontarie per far parte di un care team si può rinunciare a un reclutamento ordinario. Si tratta spesso di psicologi e teologi formati. È risultato evidente che per queste persone non è necessario effettuare una valutazione psicologica così come viene svolta in occasione del reclutamento e che è sufficiente la partecipazione a una VAM.

Capoverso 3: In caso di dubbi sull'idoneità di un milite al servizio di protezione civile, le persone o gli organi di cui all'articolo 8 possono presentare una domanda di apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile nell'ambito di una VAM. Lo stesso vale per le persone dichiarate non idonee al servizio di protezione civile che desiderano un riesame della loro idoneità.

Le persone reclutate per il servizio militare che dopo il reclutamento, ma prima di assolvere la scuola recluta, sono dichiarate non idonee al servizio militare, devono partecipare a una VAM. L'ordinanza del 22 novembre 2017¹⁵ concernente l'obbligo di prestare servizio militare stabilisce quando una scuola reclute può considerarsi assolta.

Articolo 6 Decisioni

La CVS decide in merito all'idoneità o a un eventuale rinvio. Chi dal punto di vista medico non soddisfa le esigenze fisiche, intellettuali o psichiche è dichiarato inabile al servizio di protezione civile. Le persone la cui idoneità non può, per motivi di salute, essere determinata definitivamente al momento dell'apprezzamento medico, sono rinviate e riesaminate entro al massimo due anni. I criteri di non idoneità vincolanti figurano nella nosologia militaris.

Articolo 7 Notifica della decisione

La decisione è notificata e spiegata al coscritto a voce nonché consegnata in forma scritta. Se in via eccezionale la valutazione ha luogo in assenza del coscritto, la decisione è notificata solo in forma scritta. È inviata per informazione anche all'organo responsabile che ha presentato la domanda.

¹⁴ RS 520.1

¹⁵ RS 512.21

Contro le decisioni della Commissione per la visita sanitaria relative all'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un'altra commissione per la visita sanitaria. Questa decide in via definitiva. Hanno diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale (art. 84 LPPC¹⁶).

Articolo 8 Domanda di nuovo apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile

Capoverso 1: nelle lettere a–g sono definite le persone e gli enti abilitati a presentare una domanda di apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile. I militi della protezione civile sono esaminati da una CVS, designata dal Servizio medico militare (S med mil).

Capoverso 2: le persone di cui alle lettere a–d presentano la domanda all'organo cantonale responsabile della protezione civile all'attenzione del S med mil. Gli enti di cui alle lettere e ed f la inoltrano direttamente al S med mil.

Articolo 9 Procedura di domanda

Il milite della protezione civile interessato viene convocato di fronte a una CVS tramite un ordine di marcia. La visita dà diritto al soldo.

La CVS decide se un apprezzamento medico può essere effettuato in assenza o se la persona interessata deve essere convocata a una VAM. Per l'apprezzamento in assenza occorre il consenso della persona interessata.

La decisione della CVS deve essere comunicata all'organo cantonale competente per scritto, dato che è impugnabile (cfr. commento all'art. 7).

Sezione 3: Apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile

Articolo 10 Militi da sottoporre all'apprezzamento medico

Questo articolo disciplina in quali casi i militi devono essere sottoposti a un apprezzamento medico della loro idoneità a prestare servizio di protezione civile all'inizio, durante o alla fine di una prestazione di servizio.

Articolo 11 Visita da parte del medico di fiducia

Nei casi in cui non fossero in grado di prendere una decisione in base ai documenti medici inoltrati (p. es. certificati medici, lastre), i medici di fiducia procedono a una visita del milite in questione. Lo stesso vale in mancanza o incompletezza dei documenti medici. La convocazione alla visita da parte del medico di fiducia compete all'organo che ha emesso la convocazione o la chiamata in servizio.

Articolo 12 Decisioni

I militi della protezione civile vengono dispensati per motivi di salute quando, a causa di malattia o infortunio comprovati da certificato medico, non sono in grado di prestare un servizio imminente. La decisione relativa all'idoneità a prestare servizio compete al medico di fiducia quale istanza indipendente. Egli può decidere anche in base a un certificato rilasciato dal medico di famiglia. Viene dispensato per motivi medici al momento dell'entrata in servizio chi presenta un certificato medico o richiede una visita medica compilando il modulo dell'interrogazione sanitaria d'entrata. Viene prosciolto per sottoporsi a cure mediche, chi per motivi di salute non è in grado di continuare il servizio e necessita di un trattamento medico, ambulatoriale o stazionario

¹⁶ RS 520.1

anche oltre la fine del servizio. Se il milite risulta non idoneo al servizio di protezione civile, di regola deve essere licenziato. Se non è pienamente idoneo solo per singole attività, il medico di fiducia può decidere di mantenerlo in servizio e di dispensarlo da singole attività. Per quanto attiene al soldo fanno stato gli articoli 26 e 27.

Articolo 13 Assunzione dei costi

Se il medico di fiducia necessita di ulteriori apprezzamenti da parte di un medico specialista, i relativi costi sono a carico dell'organo che ha emesso la convocazione o la chiamata in servizio. Nella maggior parte dei casi si tratta del Cantone. La Confederazione si assume tali costi nel caso di istruzioni di sua competenza (art. 91 cpv. 1 lett. b LPPC¹⁷).

Articolo 14 Diritti e doveri dei militi

La convocazione a una visita del medico di fiducia o del medico specialista è equiparabile a un appuntamento ufficiale. Per questo motivo non dà diritto né al soldo, né all'indennità di perdita di guadagno, né all'indennizzo di spese quali ad esempio spese di viaggio o per il vitto. Dato che non si tratta di un servizio di protezione civile, il milite non è neppure coperto dall'assicurazione militare. Le infrazioni sono sanzionate alla stessa stregua delle infrazioni ai servizi di protezione civile ordinari.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Articolo 15 Obbligo del segreto

L'obbligo del segreto vale per tutte le persone coinvolte nella visita medica e nell'apprezzamento medico. Le infrazioni sono sanzionate secondo le disposizioni del Codice penale svizzero (CP¹⁸).

Articolo 16 Trattamento dei dati

I dati sanitari dei militi concernenti l'apprezzamento medico della loro idoneità al servizio di protezione civile sono trattati nel sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA); i dati concernenti l'idoneità a prestare servizio di protezione civile sono invece archiviati dai medici di fiducia cantonali.

Se al momento dell'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile il medico di fiducia costata che sono necessari degli accertamenti in merito all'idoneità al servizio di protezione civile, i dati medici disponibili devono essere messi a disposizione del S med mil, che è il solo a poter decidere in merito all'idoneità al servizio di protezione civile.

Dato che si tratta di dati particolarmente degni di protezione, il loro trattamento richiede una base legale formale. Questa è fornita dalla legge federale del 3 ottobre 2008¹⁹ sui sistemi d'informazione militari (LSIM).

Capitolo 3: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: Durata

Articolo 17

Nell'ambito della revisione totale della LPPC²⁰, si prevedeva di ridurre la durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile da 20 a 12 anni allo scopo di

¹⁷ RS 520.1

¹⁸ RS 311.0

¹⁹ RS 510.91

eguagliarla alla durata dell'obbligo di prestare servizio militare. Per il caso in cui a causa della diminuzione delle quote di reclutamento o di fluttuazioni demografiche l'effettivo nazionale di militi non fosse più garantito, è stata data la possibilità al Consiglio federale di prolungare, a livello di ordinanza, l'obbligo di prestare servizio di protezione civile a 14 anni (art. 31 cpv. 7 lett. a LPPC). Questo prolungamento è previsto a tempo indeterminato.

Le cifre dei reclutamenti nella protezione civile sono in forte calo da ormai diversi anni. Inoltre, durante la pandemia di coronavirus non è stato possibile effettuare reclutamenti. Ciò comporta un'ulteriore riduzione degli effettivi della protezione civile, già assottigliati dalla riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile. L'esperienza raccolta durante l'impiego della protezione civile per far fronte al coronavirus dimostra che in particolare in caso di una seconda ondata pandemica o di una situazione d'emergenza analoga, la diminuzione degli effettivi mette seriamente a repentaglio la capacità di resistenza della protezione civile. Per ovviare a questo stato di cose, dal 1° gennaio 2021 la durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile viene pertanto portata a 14 anni. Questo prolungamento avviene anche su espressa richiesta dei Cantoni.

Il prolungamento della durata dell'obbligo di prestare servizio non potrà compensare interamente la diminuzione degli effettivi, ma potrà quantomeno attenuarla. Il limite massimo di giorni di servizio da prestare, fissato a 245 giorni per la truppa e i sottufficiali, rimane invariato (art. 31 cpv. 4 LPPC).

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile per gli Svizzeri all'estero

Articolo 18

Di principio, le persone domiciliate all'estero non sono soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (art. 29 cpv. 2 lett. d LPPC²¹). Tuttavia, l'articolo 29 cpv. 3 LPPC conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere delle eccezioni per gli Svizzeri residenti nelle zone limitrofe estere.

È così possibile assoggettare all'obbligo di prestare servizio di protezione civile gli Svizzeri domiciliati all'estero che lavorano in Svizzera e che risiedono quindi abbastanza vicino al confine da poter entrare in servizio in tempo utile, ossia persone di nazionalità svizzera che lavorano in Svizzera come frontalieri.

In analogia con gli accordi sull'aiuto transfrontaliero in caso di catastrofe, in linea generale vale come zona limitrofa un settore con un raggio fino a trenta chilometri dal confine.

Sezione 3: Servizio volontario nella protezione civile

Articolo 19

Capoverso 1: dato che sono responsabili degli effettivi e dei controlli, i Cantoni continuano a decidere in merito all'ammissione di volontari. Spetta quindi ai Cantoni decidere in merito alle domande di servizio volontario, come pure la regolamentazione della relativa procedura. I Cantoni sono pertanto liberi di trasmettere le domande di servizio volontario alle organizzazioni di protezione civile competenti per valutazione.

Capoverso 2: le persone che desiderano prestare servizio nella protezione civile a titolo volontario devono partecipare a un reclutamento in occasione del quale sarà determinata la loro idoneità a tale servizio. Le persone che hanno già preso parte a

²⁰ RS 520.1

²¹ RS 520.1

un reclutamento, in base alla nuova normativa non dovranno più sottoporsi a un ulteriore apprezzamento medico. Ciò concerne in particolare le persone che hanno già portato a termine il servizio militare o di protezione civile.

Sono invece tenute a partecipare a una VAM le persone che hanno adempiuto al loro obbligo di prestare servizio nella protezione civile e che dopo un'interruzione prolungata (da cinque anni) desiderano prestare servizio a titolo volontario. Ciò non vale per coloro che intendono continuare a prestare servizio a titolo volontario subito dopo il proscioglimento.

Capoverso 3: visto che gli effettivi e il fabbisogno di militi variano da Cantone a Cantone, la possibilità di prestare servizio a titolo volontario vale solo nel Cantone in cui è stata presentata la relativa domanda. In caso di spostamento del domicilio in un altro Cantone, occorre presentare una nuova domanda.

Capoverso 4: al fine di promuovere il reclutamento di volontari, è possibile invitare le persone interessate, in particolare le donne, a una giornata informativa.

Capoverso 5: dato che tutte le funzioni nella protezione civile presuppongono determinate condizioni di salute, le persone dichiarate non idonee al servizio di protezione civile non possono prestare servizio neppure a titolo volontario.

Sezione 4: Proscioglimento anticipato, reincorporazione e riammissione

Articolo 20 Proscioglimento anticipato

In caso d'evento, le altre organizzazioni partner della protezione della popolazione (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici) devono essere in grado di svolgere i loro compiti. Per questo motivo, come pure per evitare le doppie funzioni, a determinate condizioni i militi della protezione civile possono essere prosciolti anticipatamente dall'obbligo di prestare servizio.

Ciò concerne in particolare le persone impiegate a titolo professionale principale nei corpi di polizia cantonali e comunali, nei corpi pompieri, nelle organizzazioni della sanità pubblica (p. es ospedali o servizio sanitario di salvataggio) e nei servizi tecnici che assicurano l'esercizio delle infrastrutture critiche (aziende elettriche, del gas e idriche, aziende per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue, imprese di trasporto con mandato di prestazioni pubbliche e aziende concessionarie di telecomunicazioni).

La misura vale anche per altre persone indispensabili alle organizzazioni partner citate. Si tratta di persone che per il tipo di compiti che svolgono sono indispensabili per il funzionamento dell'organizzazione partner in caso di catastrofe e situazione d'emergenza, ad esempio persone che rivestono una funzione chiave nell'organizzazione. Compete all'organo responsabile della domanda valutare se tali condizioni sono date.

Il consenso del milite interessato è una condizione imprescindibile per il proscioglimento anticipato, in particolare per gli uomini, dato che con la mancata prestazione di giorni di servizio nella protezione civile viene a cadere la riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Articolo 21 Procedura

Dal momento che i Cantoni sono responsabili della gestione degli effettivi e della tenuta dei controlli, è di loro competenza anche la valutazione delle domande di proscioglimento anticipato. Il secondo capoverso lettera a prevede la possibilità di ricorrere presso il Cantone contro la decisione dello stesso. Per tutti gli altri aspetti il procedimento legale è disciplinato dall'articolo 86 LPPC²².

²² RS 520.1

Articolo 22 Reincorporazione

Qualora le condizioni per il proscioglimento anticipato non fossero più soddisfatte (p. es. in seguito a un cambiamento di posto di lavoro o con l'assunzione di altri compiti), la persona prosciolta anzitempo deve nuovamente prestare servizio di protezione civile.

Articolo 23 Libretto di servizio

Nel libretto di servizio vengono registrati l'incorporazione, i corsi d'istruzione e di perfezionamento assolti nonché i servizi prestati. Questi dati sono necessari per permettere una reincorporazione mirata. Il milite è quindi tenuto a conservare con cura il libretto di servizio e a trasmetterlo all'organo competente in caso di reincorporazione.

Articolo 24 Riammissione

L'articolo 38 LPPC²³ riporta l'elenco esaustivo dei motivi d'esclusione. Una persona esclusa deve avere la possibilità di essere reintegrata nella protezione civile se la sua condotta è irreprensibile. A tal fine occorre tenere conto delle relative scadenze. Per valutare la reintegrazione al servizio di protezione civile, l'organo cantonale competente può fare riferimento anche a rapporti di polizia.

Sezione 5: Diritti e doveri dei militi

Articolo 25 Obbligo di notifica

L'articolo 44 capoverso 4 LPPC²⁴ introduce l'obbligo di notifica per i militi della protezione civile. Le informazioni richieste e i relativi cambiamenti devono essere comunicati all'amministrazione militare cantonale competente. Le persone domiciliate nelle zone limitrofe estere che lavorano in Svizzera possono essere assoggettate all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (art. 29 cpv. 3 LPPC, in combinato disposto con l'art. 18). Altre persone domiciliate all'estero non sono soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (art. 29 cpv. 2 lett. d LPPC). Il trasferimento del domicilio all'estero, il rientro in Svizzera come pure lo spostamento del luogo di lavoro all'estero o dall'estero in Svizzera devono quindi essere notificati all'autorità competente. Lo stesso vale per soggiorni prolungati all'estero senza trasferimento del domicilio, dato che in questo caso, di regola le persone in questione non sono chiamate a prestare servizio.

I militi domiciliati nelle zone limitrofe estere che lavorano in Svizzera notificano le informazioni di cui al capoverso 1 all'amministrazione militare cantonale competente (cfr. art. 18). Se il luogo di domicilio rientra nel perimetro di più cantoni, fa stato il luogo di lavoro.

Il terzo capoverso introduce la possibilità di perseguire le infrazioni all'obbligo di notifica.

Articolo 26 Diritto al soldo

I giorni di servizio che danno diritto al soldo (soldo giornaliero) sono presi in considerazione nel calcolo dell'adempimento dell'obbligo di prestare di servizio (cfr. art. 31 LPPC²⁵) e della durata massima dei giorni da prestare (art. 43 e 49-53 LPPC).

Capoversi 1-3: come finora vale il principio secondo cui ogni giorno di servizio prestato dà diritto al soldo. Continua a valere anche il principio secondo cui per dare di-

²³ RS 520.1

²⁴ RS 520.1

²⁵ RS 520.1

ritto al soldo un giorno di servizio deve comprendere almeno otto ore. Le normali pause valgono come tempo di servizio. I militi in congedo hanno diritto al soldo sia per il giorno di partenza che per il giorno di rientro. Se viene convocato per un intero giorno di servizio ma licenziato anzitempo (p. es. per motivi medici), il milite ha diritto al soldo per l'intero giorno in cui viene licenziato, indipendentemente dalle ore di servizio prestate.

I servizi di picchetto non sono retribuiti con il soldo.

Capoverso 6: se, ad esempio, un milite è vittima di un infortunio durante il congedo, ha diritto al soldo solo per il primo giorno di congedo.

Capoverso 7: la condizione per beneficiare di un congedo con diritto al soldo durante il fine settimana è di aver assolto un servizio della durata appropriata nell'ambito di una convocazione conformemente allo stesso articolo della LPPC (stesso tipo di servizio). Si deve quindi svolgere un servizio di almeno otto giorni consecutivi, ad esempio un'istruzione di base di dodici giorni interrotta da due giorni di congedo per il fine settimana. Lo stesso vale per un corso di ripetizione suddiviso in due parti di durata adeguata (una prima parte di tre giorni, seguita dal congedo per il fine settimana e una seconda parte di cinque giorni). Non vale invece come servizio consecutivo un corso di perfezionamento di quattro giorni, interrotto da un fine settimana cui segue un corso di ripetizione di cinque giorni.

Articolo 27 Calcolo del soldo

Capoverso 1: come nell'esercito, i militi della protezione civile percepiscono il soldo corrispondente al loro grado. Al fine di garantire l'uniformità a livello nazionale, l'ammontare del soldo giornaliero per i singoli gradi è fissato nell'allegato 1.

Capoverso 2: l'assunzione temporanea di compiti che corrispondono a un grado superiore non dà diritto a un soldo più elevato.

Capoverso 3: per principio il diritto al soldo si applica a giornate di servizio intere (cfr. art. 26 cpv. 1–3). Tuttavia, servizi come rapporti dei quadri o manutenzioni del materiale e degli impianti spesso non durano un giorno intero, ma si svolgono regolarmente. A condizione che la loro durata sia di almeno due ore, questi brevi servizi sono sommati alla fine dell'anno, e ogni otto ore contabilizzate come un giorno di servizio indennizzato con il soldo; una rimanenza di almeno due ore dà diritto a un ulteriore giorno di servizio retribuito con il soldo.

Articolo 28 Giornate di reclutamento

Finora, le giornate di reclutamento per le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile non erano considerate giorni di servizio. Ciò costituiva una disparità di trattamento rispetto ai militi dell'esercito. In futuro, le giornate di reclutamento saranno considerate alla stessa stregua dei giorni di servizio, e potranno quindi essere dedotte dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Articolo 29 Vitto

La sussistenza dipende dal tipo e dalla durata del servizio d'istruzione. È regolamentata dall'organo che emana la convocazione o dalla direzione del servizio (pasti principali e spuntini).

Articolo 30 Funzioni e gradi

Per garantire una struttura e una condotta unitaria delle organizzazioni di protezione civile a livello nazionale, le diverse funzioni sono attribuite a gradi ben precisi. Questi sono disciplinati nell'allegato 1.

Le promozioni rientrano nella tenuta dei controlli e pertanto sono di competenza dei Cantoni (cfr. art. 37 cpv. 2).

I Cantoni stabiliscono il grado dei comandanti e dei loro sostituti secondo le dimensioni dell'organizzazione di protezione civile (compagnia, battaglione).

Essi emanano inoltre istruzioni ad uso dei comandanti concernenti l'autorizzazione ad accordare promozioni per funzioni che non necessitano di un'istruzione supplementare.

Articolo 31 Quadri e specialisti

Sono considerati quadri l'insieme dei sottufficiali e degli ufficiali. Nell'esercizio della loro funzione, i quadri assumono la responsabilità della condotta e competenze supplementari. A tal fine devono prima seguire un'istruzione corrispondente, senza la quale non possono esercitare la loro funzione.

Gli specialisti possono svolgere i compiti supplementari loro attribuiti e assumere le responsabilità che ne derivano solo se dispongono delle necessarie conoscenze e capacità.

Articolo 32 Cambiamento di funzione

In particolare nell'ambito di riforme e riorganizzazioni può rendersi necessario un cambiamento di incorporazione di militi in un'altra funzione, anche inferiore, e in un altro grado.

Capitolo 4: Militi adibiti all'adempimento di compiti federali

Articolo 33

Secondo l'articolo 35 capoverso 4 LPPC²⁶, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione, secondo le loro possibilità, dei militi idonei per l'adempimento dei suoi compiti. A tal fine Confederazione e Cantoni possono stipulare accordi di prestazioni. La presente disposizione disciplina pertanto unicamente i possibili contenuti degli accordi di prestazioni stipulati tra Confederazione e Cantoni. Le modalità e i dettagli sono specificati in tali accordi.

Capitolo 5: Convocazione, chiamata in servizio e compiti di controllo

Articolo 34 Effettivi di reclutamento

I centri cantonali di reclutamento devono disporre di un numero sufficiente di persone soggette all'obbligo di prestare servizio da reclutare al fine di garantire gli effettivi di cui necessitano i Cantoni per le differenti funzioni di base. In futuro, il luogo e le date dell'istruzione di base saranno fissati nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA). I Cantoni non dovranno quindi più comunicare questi dati ai centri di reclutamento.

Articolo 35 Assolvimento dei servizi d'istruzione

Per essere in grado di svolgere i loro compiti in caso d'evento, i militi della protezione civile devono seguire almeno il novanta per cento del tempo d'istruzione previsto. I giorni di congedo non sono conteggiati come giorni d'istruzione, dato che durante questo tempo non viene assolto alcun programma d'istruzione. Per giudicare se un servizio è da considerare assolto, sono conteggiati unicamente i giorni d'istruzione effettivamente prestati. Ciò non influisce sul calcolo dei giorni di servizio complessivi prestati.

²⁶ RS 520.1

Questa disposizione vale solo per l'istruzione di base, l'istruzione complementare e i corsi quadri, dato che solo questi portano all'assunzione di una nuova funzione.

Articolo 36 Differimento dei servizi d'istruzione

Il termine fissato consente di garantire la disponibilità del personale necessario allo svolgimento del servizio secondo il programma e di evitare che le domande di differimento siano inoltrate all'ultimo momento. L'organo responsabile della convocazione si basa sulle motivazioni addotte per decidere in via definitiva. Il richiedente non può esigere il differimento del servizio.

Articolo 37 Tenuta dei controlli nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile

L'articolo 47 capoverso 1 LPPC²⁷ statuisce che i Cantoni devono tenere i controlli nella protezione civile nel PISA. Secondo il capoverso 5 dello stesso articolo, l'entità dei controlli è stabilita dal Consiglio federale.

Capoverso 1: dal 1° gennaio 2017, il sistema PISA è stato introdotto a tappeto per la tenuta dei controlli nei Cantoni. Le lettere a – h disciplinano quali attività comprende la tenuta dei controlli nel PISA. I Cantoni registrano nel PISA tutti i giorni di servizio prestati nell'ambito di istruzione di base, istruzione complementare, istruzione dei quadri, corsi di perfezionamento e corsi di ripetizione (che d'ora in avanti comprendono anche i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità; art. 53 cpv. 3 LPPC). La tenuta dei controlli nel PISA comprende anche la pianificazione, la gestione e il controllo degli effettivi della protezione civile (lett. a) e il controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio (lett. b). Inoltre, d'ora in avanti anche il controllo dei limiti temporali massimi avverrà automaticamente nel PISA. Il sistema non permette infatti di emettere una convocazione se vengono superati i limiti temporali consentiti e quindi le prestazioni di servizio illecite (lett. c). L'amministrazione della corrispondenza riguarda tutti i documenti allestiti o ricevuti in relazione a un/a milite, a un/a volontario/a o a una prestazione di servizio, comprese le domande di differimento del servizio e di congedo (lett. e). Per il calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare è essenziale che i giorni di servizio prestati siano registrati correttamente (lett. f). Per «altre persone» s'intendono persone che, senza avere diritto all'indennità di perdita di guadagno secondo l'articolo 4 capoverso 4 OSIM²⁸, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile (lett. g).

Capoverso 2: le persone incaricate della tenuta dei controlli devono aver adempiuto l'istruzione di base offerta dalla Confederazione nell'utilizzo del PISA. Inoltre, i Cantoni devono attestare di disporre di sufficiente personale istruito per assicurare la tenuta dei controlli anche in caso di assenze.

Capoverso 3: in base all'articolo 2a e all'allegato 1 OSIM, il Comando Istruzione (Cdo Istr) quale detentore dei dati è responsabile dell'esercizio del sistema e della protezione dei dati. La tenuta dei controlli nella protezione civile e quindi la gestione dei dati compete ai Cantoni. L'UFPP assume il ruolo di coordinatore tra il Cdo Istr e i Cantoni.

Articolo 38 Correttezza dei dati nel PISA

In qualità di detentore e gestore della banca dati, il Cdo Istr controlla regolarmente la correttezza dei dati (qualità dei dati) registrati nel PISA. Nella funzione di interfaccia tra il Cdo Istr e i Cantoni, l'UFPP provvede affinché i Cantoni correggano i dati errati. L'UFPP ha quindi la facoltà di incaricare i Cantoni di correggere dei dati o apportare modifiche di altra natura e di fissare un termine per l'esecuzione di questi compiti.

²⁷ RS 520.1

²⁸ RS 510.911

Articolo 39 Trasferimento di dati nel PISA

Capoverso 1: di regola i dati concernenti i giorni di servizio prestati devono essere registrati nel PISA entro tre giorni lavorativi. Questo termine per il trasferimento dei giorni di servizio prestati è necessario per i seguenti motivi. In primo luogo, solitamente le domande IPG impiegano circa tre giorni per arrivare alla cassa di compensazione, che a questo punto effettua un confronto con i dati nel PISA. Se i giorni di servizio prestati non sono ancora stati registrati, ciò può condurre a un ritardo nel versamento dei contributi IPG agli aventi diritto. Il termine di tre giorni lavorativi va quindi intesa come misura a favore delle persone che prestano servizio e dei loro datori di lavoro. In secondo luogo questa procedura favorisce i controlli volti a evitare gli abusi nell'ambito delle IPG conformemente al mandato federale²⁹, poiché permette un confronto tempestivo dei dati relativi ai giorni di servizio con le casse di compensazione e il registro IPG dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC). Il termine di tre giorni lavorativi corrisponde infine alle «Istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per i contabili della protezione civile riguardanti l'attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno» del 1° marzo 2019 (n. 46.1).

Il termine di tre giorni lavorativi va comunque inteso come direttiva. Può essere prolungato ad esempio in caso di interventi di pubblica utilità onerosi o di ristrettezze di personale. Inoltre, il termine vale solo per la registrazione dei dati relativi ai giorni di servizio nel PISA. Le altre attività inerenti al servizio possono essere svolte anche in un secondo tempo.

Capoverso 2: affinché la divisione preposta alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare abbia a disposizione nel PISA i dati corretti per la contabilizzazione, questi dati devono essere registrati in modo completo entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Dati mancanti o incompleti sui giorni di servizio prestati nel corso dell'anno in questione avranno come conseguenza l'emissione di fatture errate alle persone obbligate a pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Articolo 40 Convocazione a servizi d'istruzione successivi all'istruzione di base e chiamata in servizio per interventi

Come finora, con questo articolo si vuole evitare che un milite venga chiamato a prestare servizio senza disporre della necessaria istruzione. Un'istruzione è considerata equivalente se permette di acquisire le medesime competenze. I Cantoni possono così equiparare all'istruzione nella protezione civile l'istruzione in ambito militare (scuola reclute, istruzione a sottufficiale o ufficiale) o un'istruzione civile, ad esempio assolta nell'ambito delle organizzazioni partner della protezione della popolazione (p. es. istruzione di base dei pompieri) oppure nell'ambito dell'aiuto psicologico d'urgenza (p. es. formazione di psicologo o assistente spirituale). I militi che non hanno assolto l'istruzione di base non possono quindi essere convocati a un servizio d'istruzione come un corso quadri, un corso di perfezionamento o un corso di ripetizione.

Articolo 41 Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro

Il primo capoverso statuisce il principio generale secondo cui un milite non può essere impiegato a favore del suo datore di lavoro. Una persona o un'organizzazione è considerata datore di lavoro se è tenuta a pagare un salario al milite e di regola percepisce una relativa indennità di perdita di guadagno. I dipendenti di un'azienda privata ad esempio non possono essere impiegati a favore del loro datore di lavoro. Questo non vale per il personale professionista degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile, dato che è indispensabile per gli interventi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, ad esempio per la condotta e il supporto tecnico.

²⁹ Messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la modifica della LPPC, FF 2013 1801-1834

Il secondo capoverso disciplina l'eccezione al capoverso 1, ossia il caso particolare degli interventi di pubblica utilità. Nell'ambito di interventi di pubblica utilità della protezione civile infatti i militi non possono in nessun caso essere impiegati a favore del loro datore di lavoro, e contrariamente agli interventi in caso di catastrofe e situazione d'emergenza, ciò vale anche per il personale professionista degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

Articolo 42 *Obbligo di entrare in servizio*

La chiamata in servizio per un intervento e la convocazione a un servizio d'istruzione sono ordini ufficiali delle autorità ai quali si deve dare seguito. Le infrazioni sono punibili conformemente all'articolo 88 LPPC³⁰.

Articolo 43 *Annuncio di malattia o infortunio prima dell'entrata in servizio*

I militi che non sono in grado di entrare in servizio per motivi di salute sono tenuti a comunicarlo immediatamente, onde permettere al servizio responsabile della convocazione risp. della chiamata in servizio o ai responsabili del servizio d'istruzione di prendere i necessari provvedimenti. Le infrazioni sono punibili conformemente all'articolo 89 LPPC³¹.

Articolo 44 *Congedo*

Capoversi 1 e 4: il termine di dieci giorni prima dell'entrata in servizio mira a garantire la disponibilità del personale necessario per lo svolgimento del servizio secondo programma ed evitare l'inoltro di domande di congedo a breve termine. Il servizio responsabile della convocazione si fonda sulla motivazione addotta per decidere in merito alla concessione del congedo. Non sussiste il diritto al congedo.

Capoverso 2: la decisione definitiva è presa dal servizio responsabile della convocazione.

Capoversi 3 e 4: contrariamente a quanto previsto per le domande di congedo presentate prima del servizio, è il direttore del servizio a decidere in via definitiva in merito alle domande di congedo presentate durante il servizio. Anche in questo caso non sussiste il diritto al congedo.

Capitolo 6: Interventi di pubblica utilità

Sezione 1: Definizioni e condizioni

Articolo 45 *Definizioni*

Capoverso 1: gli interventi di pubblica utilità sono servizi nell'ambito dei corsi di ripetizione secondo l'articolo 53 capoverso 3 LPPC³², in cui vengono fornite prestazioni a favore di organizzatori di manifestazioni (terzi, autorità, istituzioni, organizzazioni o associazioni). Hanno come obiettivo principale quello di sostenere manifestazioni senza scopo di lucro. I richiedenti devono provare che non sono in grado di far fronte ai compiti previsti con mezzi propri. Le manifestazioni devono essere di pubblico interesse. Si possono sostenere eventi sportivi molto seguiti dalla popolazione, che hanno carattere internazionale, hanno una relazione con la Svizzera o una sua regione, promuovono un'attività sportiva o hanno carattere di festa popolare tradizionale (p. es. campionati del mondo o europei, gare di coppa del mondo di sci, festa federale di ginnastica, feste regionali di lotta svizzera). Oltre a quelli sportivi, possono essere sostenuti anche eventi culturali importanti per il Paese o una sua regione (p. es.

³⁰ RS 520.1

³¹ RS 520.1

³² RS 520.1

fiesta federale dello jodel, festa federale delle bande giovanili o feste cantonali di musica). Entrano infine in linea di conto eventi a carattere umanitario (p. es. campi Swisscor per bambini provenienti da zone di guerra) ed eventi politici o economici d'importanza internazionale o nazionale (p. es. WEF).

Capoverso 2: l'istruzione e il perfezionamento dei militi deve avvenire in condizioni possibilmente realistiche per permettere loro di acquisire esperienza d'intervento. Per questo motivo le istruzioni in ambito tecnico come ad esempio gli interventi a scopo d'istruzione presso istituzioni della sanità pubblica o presso cantieri di demolizione non sono considerati interventi di pubblica utilità.

Capoverso 3: questo capoverso definisce in modo esaustivo che cosa s'intende per «personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile» secondo l'articolo 1a capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 1952³³ sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG). Si tratta nella fattispecie dei comandanti della protezione civile, dei loro sostituti e degli istruttori della protezione civile. Questa precisazione è necessaria per evitare che la disposizione eccezionale di cui all'articolo 1a capoverso 3 LIPG concerna tutte le persone che hanno un rapporto di lavoro con un ente responsabile della protezione civile. Un'applicazione a tutto il personale della protezione civile sarebbe infatti eccessivo. La disposizione eccezionale mira infatti a evitare prestazioni di servizio abusive da parte del personale della protezione civile nell'ambito di interventi di pubblica utilità. Considerato che il pericolo di prestazioni di servizio abusive (riversamento illecito dei costi degli stipendi sull'IPG in caso di interventi di pubblica utilità) sussiste soprattutto per i comandanti e gli istruttori della protezione civile, la limitazione a queste categorie è giustificata.

La limitazione concerne tutti i comandanti e gli istruttori, anche se impiegati per un ente statale solo a tempo parziale. I datori di lavoro sono soprattutto i Cantoni e i Comuni, ma secondo l'organizzazione cantonale, potrebbe trattarsi anche di consorzi comunali o organizzazioni di protezione civile. Secondo la formulazione della LIPG, la forma giuridica dell'organismo in questione è irrilevante, a condizione che svolga compiti cantonali o comunali (p. es. centri d'istruzione organizzati secondo il diritto privato).

Per quanto concerne le persone impiegate a tempo parziale, si precisa che queste non hanno diritto alle IPG neppure se nel tempo in cui prestano un intervento di pubblica utilità non stanno lavorando presso l'ente cantonale o comunale di protezione civile, ma presso l'altro datore di lavoro.

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 inoltre, nell'ambito degli interventi di pubblica utilità i militi della protezione civile non possono in nessun caso essere impiegati a favore del loro datore di lavoro. Contrariamente a quanto statuito per gli interventi in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, ciò vale anche per il personale impiegato a titolo principale presso gli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile. Si crea così un ulteriore ostacolo alle prestazioni di servizio illecite.

Articolo 46 Condizioni

Capoverso 1: Affinché la protezione civile possa essere impiegata per interventi di pubblica utilità, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Lettera a: l'intervento di pubblica utilità è di pubblico interesse e l'organizzazione richiedente non dispone di sufficiente personale per svolgere l'evento, o non è in grado di finanziarlo.

Lettera b: la protezione civile è istruita per l'intervento in caso di grandi manifestazioni, catastrofi e situazioni d'emergenza. I lavori svolti nell'ambito di un intervento di pubblica utilità devono quindi avere uno stretto legame con questa istruzione.

³³ RS 834.1

Lettera c: il richiedente deve motivare in modo fondato per scritto che l'intervento di pubblica utilità non fa eccessiva concorrenza alle imprese private. Deve illustrare in particolare per quale motivo richiede l'impiego della protezione civile e perché i relativi compiti non possono essere svolti da ditte private. Ciò sarebbe ad esempio il caso se le imprese del ramo non fossero disposte o in grado di fornire tali servizi nella quantità richiesta. In questo caso specifico la prova potrebbe consistere in una dichiarazione in tal senso dell'associazione professionale locale interessata o di un'autorità competente.

Lettera d: la protezione civile può essere impiegata solo per sostenere manifestazioni che non perseguono come obiettivo principale la realizzazione di profitti. In particolare, l'impiego della protezione civile non deve permettere al richiedente un risparmio duraturo sul personale. Ciò vale anche nel caso in cui il richiedente incarica un organizzatore commerciale per lo svolgimento della manifestazione.

Capoverso 2: la Confederazione può sostenere interventi di pubblica utilità solo se sono almeno d'importanza nazionale. Questa disposizione serve in particolare a fare una distinzione dagli interventi di pubblica utilità a livello cantonale.

Sezione 2: Interventi di pubblica utilità a livello nazionale

Articolo 47 Domanda

Capoverso 1: un preavviso di un anno è necessario per permettere gli accertamenti necessari, in particolare:

- l'esame della domanda sulla base dei criteri applicabili a un intervento a livello nazionale;
- l'esame delle risorse umane e finanziarie;
- l'esame con gli organizzatori dei compiti che la protezione civile è chiamata a svolgere;
- l'elaborazione dei documenti necessari.

Capoverso 2: dato che la Confederazione non dispone di proprie formazioni della protezione civile per compiti di questo tipo, sta ai Cantoni valutare se il personale e i mezzi necessari sono disponibili nel Cantone. L'UFPP può emanare una relativa decisione solo su questa base.

Capoverso 3: nel caso di manifestazioni che si svolgono sul territorio di più Cantoni, occorre presentare una domanda separata per ogni luogo di svolgimento. Di principio infatti ogni Cantone dispone di mezzi di protezione civile propri. Questa disposizione di applica ad esempio a manifestazioni come il Tour de Suisse, con tappe e percorsi in diversi Cantoni.

Capoverso 4: per vedere la propria domanda accolta, il richiedente deve dimostrare in modo plausibile, chiaro ed esaustivo che le condizioni di cui all'articolo 46 sono soddisfatte.

Articolo 48 Personale

Nella domanda il richiedente deve provare che le prestazioni richieste possono essere fornite dalla protezione civile, in primo luogo dalle risorse di personale dei Cantoni in cui si svolge l'intervento. Nel caso di grandi manifestazioni che superano le sue capacità di personale, il Cantone può richiedere l'aiuto di altri Cantoni. Ciò presuppone il loro consenso, che deve essere unito alla domanda in forma scritta.

Articolo 49 Esame e decisione

Capoverso 1: l'UFPP esamina le domande di interventi di pubblica utilità a livello nazionale in merito alla loro conformità con le direttive in vigore poiché è responsabile della loro autorizzazione.

Dato che i mezzi della protezione civile impiegati sono dei Cantoni, questi devono essere coinvolti nella procedura di approvazione.

Capoverso 2: la durata dell'intervento può comprendere i preparativi (p. es. sopralluogo, montaggio), lo svolgimento (intervento durante la manifestazione) e la fase a posteriori (p. es. lavori di smontaggio e riordino). Dato che non tutte le fasi richiedono lo stesso numero di militi, occorre stabilire il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l'intera durata dell'intervento. L'ammontare dei costi risulta dal numero di giorni di servizio autorizzati moltiplicati per la relativa tariffa forfettaria applicata (con o senza pernottamento).

Articolo 50 Coordinamento e direzione

Capoversi 1 e 3: secondo il tipo di manifestazione il Cantone definisce il coordinamento a livello superiore e la condotta dell'intervento d'intesa con il richiedente. Dato che determinati lavori possono essere svolti solo sotto la direzione e la supervisione di personale specializzato, è possibile far collaborare i militi della protezione civile con le relative imprese o gli specialisti. Questi non comandano però i militi, che rimangono subordinati ai quadri della protezione civile.

Capoverso 2: se per una manifestazione vengono impiegate diverse organizzazioni di protezione civile, occorre definire un organo direttivo per garantire una chiara ripartizione delle competenze e delle responsabilità. Di regola si tratta di un organo cantonale o regionale della protezione civile.

Articolo 51 Materiale dell'esercito

Capoverso 1: la Confederazione mette a disposizione gratuitamente il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile affinché sia in grado di prestare gli interventi di pubblica utilità. Il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile (p. es. materiale di sbarramento) viene messo a disposizione gratuitamente dalla Confederazione (esercito) a condizione che sia disponibile (cfr. l'ordinanza del 21 agosto 2013³⁴ concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari [OAAM]). La disposizione rispecchia la pratica attuale.

Capoverso 2: il materiale dell'esercito che il richiedente necessita per i propri bisogni gli sarà fornito a pagamento. Questo materiale deve essere richiesto separatamente presso il Comando operazioni dell'esercito. Per non fare concorrenza alle imprese private, i prezzi sono fissati sulla base delle remunerazioni di diritto privato (cfr. in proposito la legge del 21 marzo 1997³⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA], l'ordinanza dell'8 novembre 2006³⁶ sugli emolumenti del DDPS [OEm-DDPS] e le istruzioni concernenti le attività commerciali nel DDPS).

Articolo 52 Versamento di una parte dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

Capoverso 1: gli interventi di pubblica utilità sono prestati solo a favore di manifestazioni che non perseguono come obiettivo principale la realizzazione di profitti. Se in

³⁴ RS 513.74

³⁵ RS 172.010

³⁶ RS 172.045.103

occasione di questi eventi vengono conseguiti dei profitti, questi sono spesso utilizzati per manifestazioni future. Se invece si tratta di profitti finanziari importanti, si deve in primo luogo versare una parte adeguata al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Solo in seguito potranno essere costituiti degli accantonamenti per manifestazioni future. Per questo motivo, su relativa richiesta all'UFPP deve essere presentato un conteggio finale dettagliato della manifestazione.

Capoverso 2: l'importo da rimborsare non può superare la somma totale delle IPG versate ai militi impiegati durante la manifestazione.

L'UFPP disciplina l'attuazione del presente articolo d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (art. 110).

Articolo 53 Copertura assicurativa

Chi chiede un intervento di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale (art. 53 cpv. 3 LPPC³⁷) deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave (art. 79 cpv. 2 LPPC). Prima di approvare un intervento di pubblica utilità a livello nazionale, il richiedente deve quindi confermare in forma scritta di disporre di una copertura assicurativa sufficiente. Questa deve comprendere in particolare un'assicurazione di responsabilità civile aziendale che copra l'intero intervento della protezione civile, una responsabilità civile per tutti i veicoli utilizzati dalla protezione civile e un'assicurazione occupanti per tutti i civili trasportati dalla protezione civile.

Articolo 54 Assunzione dei costi

Capoverso 1: per l'indennizzo dei costi per il soldo, la convocazione, il viaggio, gli oneri amministrativi, il vitto e l'alloggio, l'UFPP fissa importi forfettari per milite impiegato e giorno di servizio. A tal fine distingue tra forfait con o senza alloggio.

Capoverso 2: il calcolo dell'importo forfettario si basa sui costi per il vitto preparato dalla protezione civile stessa (ordinario) e l'alloggio in infrastrutture collettive (p. es. impianti di protezione). I costi supplementari in caso di pasti consumati all'esterno o alloggio in albergo non sono presi a carico.

Capoverso 3: i costi rimanenti comprendono in particolare i costi per l'utilizzo di veicoli privati, l'affitto di locali o le fatture telefoniche. Sono a carico del richiedente anche eventuali costi supplementari per la consumazione di pasti all'esterno o il pernottamento in albergo.

Sezione 3: Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale

Articolo 55 Domanda

Spetta ai Cantoni autorizzare gli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello cantonale, regionale o comunale.

Articolo 56 Notifica all'UFPP

Capoverso 1: per evitare che vengano prestati interventi di pubblica utilità illeciti o che non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, i Cantoni devono inoltrare le autorizzazioni o le bozze delle decisioni all'UFPP prima dell'inizio dell'intervento. L'autorità responsabile dell'autorizzazione secondo il diritto cantonale

³⁷ RS 520.1

redige la bozza della decisione indicando in particolare il quadro d'intervento (luogo e data, numero di giorni di servizio da prestare) nonché i lavori che saranno svolti dalla protezione civile.

Capoverso 2: se un intervento di pubblica utilità richiesto non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP può vietarne lo svolgimento o esigere delle modifiche. Per garantire uno svolgimento efficiente e tempestivo, sono fissati dei termini sia per l'UFPP che per i Cantoni.

Articolo 57 *Decisione*

I Cantoni sono responsabili dell'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Si garantisce così che questi interventi vengano pianificati e svolti secondo le direttive federali e che la Confederazione possa esercitare un controllo efficace. I Cantoni stabiliscono inoltre la ripartizione dei costi tra i vari servizi e organi coinvolti.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Articolo 58 *Contenuto della decisione formale*

Per essere conforme al diritto, l'autorizzazione deve contenere determinati elementi.

Articolo 59 *Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi*

Gli interventi di pubblica utilità devono essere compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile ed essere utili ai fini dell'istruzione. Per questo motivo i militi possono essere impiegati solo per i lavori prestabiliti e nel rispetto delle condizioni e degli oneri indicati nell'autorizzazione.

Articolo 60 *Luogo d'intervento*

Dato che le risorse di personale di un singolo Cantone sono spesso insufficienti per sostenere grandi manifestazioni nazionali o internazionali, è possibile impiegare anche militi della protezione civile di altri Cantoni.

Articolo 61 *Eventi particolari*

Gli interventi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza hanno sempre la priorità. Per questo motivo gli interventi di pubblica utilità possono essere interrotti in qualsiasi momento se le circostanze lo richiedono. In questi casi gli organizzatori non possono avanzare pretese di risarcimento.

Capitolo 7: Istruzione

Articolo 62 *Istruzione dei quadri*

I militi previsti per una funzione di quadro devono assolvere un modulo di preparazione ai compiti previsti per la funzione. Ogni modulo comprende una parte teorica e una parte pratica.

Gli aspiranti sottufficiali seguono un'istruzione suddivisa in due parti nel loro Cantone. Nell'ambito di un corso quadri per capigruppo, essi apprendono i principi della condotta e approfondiscono le loro conoscenze tecniche. Successivamente avranno modo di applicare le conoscenze acquisite nell'ambito di un servizio pratico.

Gli aspiranti capisezione assolvono innanzitutto un corso quadri «Condotta a livello di sezione» organizzato in modo centralizzato dall'UFPP per apprendere le basi della condotta di una sezione durante l'intervento e nei corsi di ripetizione. In una seconda parte costituita da un corso tecnico svolto dal Cantone approfondiscono le compe-

tenze acquisite e completano le conoscenze tecniche e specifiche del Cantone. Fanno eccezione i capisezione nei settori Protezione dei beni culturali (PBC) e NBC, che frequentano anche il corso tecnico presso l'UFPP. Si tratta infatti di settori che rientrano principalmente nella sfera di competenza della Confederazione. In una terza ed ultima parte, che prevede un servizio pratico nel loro Cantone, anche i capisezione mettono in pratica quanto appreso.

L'istruzione dei comandanti di compagnia si compone di una parte principale di formazione alla condotta presso l'UFPP, completata da un servizio pratico incentrato sull'applicazione di quanto appreso alle specificità cantonali.

L'istruzione a livello di battaglione viene impartita dall'UFPP nell'ambito di corsi di condotta centralizzati. I comandanti di battaglione e i loro aiutanti al comando si preparano in due tappe a svolgere i loro compiti specialistici e al lavoro di stato maggiore. A livello di battaglione si rinuncia al servizio pratico. Le specificità cantonali possono, se necessario, essere trasmesse nell'ambito del perfezionamento o dell'accompagnamento dei corsi di ripetizione.

I dettagli concernenti l'organizzazione dell'istruzione dei quadri, le condizioni d'ammissione, i servizi d'istruzione da assolvere per ogni funzione, le competenze e la durata delle istruzioni sono disciplinati nell'allegato 2.

Articolo 63 Istruzione complementare

Finora l'istruzione complementare serviva unicamente a preparare i partecipanti ad assumere una funzione di specialista. D'ora in avanti continuerà a servire da preparazione alle funzioni di specialista, ma permetterà inoltre ai titolari di funzione di ampliare le loro conoscenze per assumere compiti supplementari senza per questo cambiare funzione. Un pioniere può così ad esempio acquisire le competenze necessarie per effettuare lavori di taglio del legno nei boschi.

Articolo 64 Perfezionamento

Il perfezionamento nell'ambito di determinate funzioni di quadri e specialisti è un compito congiunto dell'UFPP e dei Cantoni. Entrambi devono quindi avere la possibilità di organizzare corsi di perfezionamento per queste funzioni. Lo stesso vale per le istruzioni di competenza dell'UFPP, a complemento delle quali i Cantoni devono poter svolgere perfezionamenti incentrati sulle specificità cantonali.

I giorni disponibili per il perfezionamento secondo la LPPC³⁸ devono quindi essere ripartiti d'intesa tra l'UFPP e i Cantoni. Per garantire la necessaria flessibilità, ciò avviene nell'ambito della pianificazione dei corsi. L'UFPP coordina con i Cantoni la ripartizione dei giorni di servizio disponibili.

Articolo 65 Sistema di amministrazione dei corsi

Questa disposizione corrisponde alla normativa attuale. L'allegato 3 riporta un elenco dei dati registrati nel sistema.

Capoverso 1: l'UFPP gestisce un sistema di amministrazione dei corsi per i corsi organizzati dall'UFPP.

Capoverso 2: oltre ai dati di carattere organizzativo concernenti i corsi, il sistema contiene anche dati personali, ad esempio dati sanitari, ed eventualmente profili della personalità. La base legale necessaria per il trattamento di questi dati è data dall'articolo 93 capoverso 2 LPPC³⁹.

³⁸ RS 520.1

³⁹ RS 520.1

Capoverso 3: in questo capoverso si parla volutamente di «partecipanti ai corsi» in generale anziché di militi, poiché le persone che seguono questi corsi non fanno necessariamente parte della protezione civile.

Capoverso 4: la conservazione e la distruzione dei dati personali dei militi registrati nel sistema di amministrazione dei corsi è disciplinata nella LPPC. I dati personali rimanenti nel sistema di amministrazione dei corsi saranno, come finora, conservati per dieci anni dopo la fine del corso e in seguito distrutti.

Articolo 66 Valutazione dell'idoneità

Le valutazioni effettuate dalla Confederazione alla fine dell'istruzione agevolano i Cantoni e le organizzazioni di protezione civile a scegliere il personale che entra in linea di conto per un'eventuale perfezionamento.

Capitolo 8: Materiale d'intervento

Articolo 67 Materiale d'intervento di competenza della Confederazione

Capoverso 1: la Confederazione è responsabile dell'acquisizione, del finanziamento e della sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC⁴⁰. Il materiale d'intervento che rientra nella sfera di competenza della Confederazione comprende il materiale standard (materiale di protezione NBC) e i mezzi di comunicazione della protezione civile (p. es. terminali portatili del sistema di radiocomunicazione mobile e sistemi di trasmissione via filo). A questo si aggiunge il materiale per gli impianti di protezione come pure l'equipaggiamento e il materiale d'intervento dei militi adibiti all'espletamento di compiti federali. La competenza per l'acquisizione si basa sulle disposizioni dell'ordinanza del 24 ottobre 2012⁴¹ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub).

Capoverso 2: l'UFPP prescrive tramite liste di controllo come immagazzinare e sottoporre a manutenzione il materiale affinché sia sempre pronto all'uso. L'impiego del materiale sottostà alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.

Capoverso 3: dato che l'organizzazione della protezione varia da Cantone a Cantone, spetta a questi ultimi, secondo le loro esigenze specifiche, attribuire il materiale d'intervento fornito dalla Confederazione alle singole organizzazioni di protezione civile.

Capoverso 4: con il trasferimento dei diritti di proprietà sul materiale d'intervento, i destinatari si assumono anche la responsabilità per l'impiego conforme alle prescrizioni di sicurezza e provvedono alla manutenzione, alla riparazione e alla sostituzione del materiale di cui sono in possesso.

Capoverso 5: per ragioni di efficienza, la Confederazione procura e amministra materiale didattico supplementare da mettere a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito in caso di necessità.

Articolo 68 Materiale d'intervento standardizzato della protezione civile

Secondo l'articolo 76 capoverso 3 LPPC⁴², il Consiglio federale stabilisce il tipo e la quantità di materiale d'intervento standardizzato secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera a LPPC.

⁴⁰ RS 520.1

⁴¹ RS 172.056.15

⁴² RS 520.1

Lettera a: per materiale di protezione NBC per la protezione civile s'intende in particolare l'equipaggiamento personale di protezione NBC e altro materiale specifico come ad esempio il materiale di detezione e decontaminazione. Il materiale di protezione NBC necessario dipende dal profilo di prestazioni risp. dai compiti della protezione civile in campo NBC, che saranno definiti nel rapporto NBC.

Lettera b: questo paragrafo concerne il materiale supplementare necessario per il personale di rinforzo della protezione civile in caso di conflitto armato. Si tratta in particolare di equipaggiamenti personali supplementari e materiale pesante per i pionieri.

Articolo 69 Materiale d'intervento di competenza dei Cantoni

La Confederazione può, d'intesa con i Cantoni, assumersi l'acquisizione, in particolare la valutazione, il bando di concorso e l'ordinazione del materiale d'intervento che non rientra nella sua sfera di competenza. Questo al fine di garantire l'interoperabilità del materiale della protezione civile a livello nazionale. I relativi costi sono a carico dei Cantoni.

Capitolo 9: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi

Articolo 70 Numero di posti protetti

Capoverso 1: per nuove costruzioni si intendono edifici abitativi realizzati su una superficie precedentemente non edificata oppure resa edificabile (p. es. in seguito a una demolizione). Non sono considerate nuove costruzioni:

- ricostruzioni in seguito a danni elementari o incendi, nel senso del ripristino dello stato originale,
- aggiunte (ampliamenti) direttamente collegate con la parte abitativa esistente;
- sopraelevazioni e ristrutturazioni nonché cambiamenti d'utilizzazione;

Secondo la prassi dell'UFPP, per appartamenti o piani loft, il numero di posti protetti viene calcolato considerando un posto protetto ogni 50 m² di superficie utile principale. La superficie utile principale è quella che serve a determinare lo scopo e l'uso dell'edificio in senso lato.

Lettera a: rientrano nella categoria degli «edifici abitativi» le case unifamiliari e plurifamiliari, gli appartamenti per la terza età, le case di vacanza, gli appartamenti e i penthouse in alberghi e simili (p. es. residenze) nella misura in cui non hanno carattere alberghiero. A questi si aggiungono alloggi di ogni tipo, che in base alla loro superficie, hanno un evidente carattere abitativo, come ad esempio istituti per minori, case per studenti, internati, alloggi per comunità religiose, alloggi del personale o per richiedenti l'asilo in cui possono essere alloggiate anche persone appartenenti alla popolazione residente permanente. Ciò può essere il caso ad esempio in un alloggio per richiedenti l'asilo o in case per studenti. Non sono considerati abitazioni gli istituti carcerari (penitenziari), poiché le esigenze in materia di sicurezza non possono essere garantite nei rifugi. In caso di uso misto dell'edificio, l'obbligo di costruire un rifugio risp. di versare un contributo sostitutivo sussiste solo per la parte abitativa. Determinante per il calcolo dei posti protetti è il numero dei locali indicati nella domanda di costruzione.

Per i complessi edilizi fa stato il numero totale di locali, indipendentemente dal fatto se sono state inoltrate una o più domande di costruzione (p. es. uno per edificio).

Se in un complesso edilizio non vengono realizzati tutti gli edifici progettati, si ricalcola il numero di posti protetti o il rispettivo contributo sostitutivo.

Lettera b: il termine «ospedali» comprende anche infrastrutture mediche destinate ad accogliere determinate persone, in particolare sanatori, cliniche di riabilitazione, istituti psichiatrici e centri di disintossicazione o di recupero. La locuzione «case per anziani e di cura» comprende tutte le infrastrutture mediche destinate al ricovero stazionario e alla cura di persone impossibilitate a vivere al proprio domicilio per disabilità fisiche o psichiche.

Per «letti di pazienti» s'intendono i letti occupati da pazienti curati in maniera stazionaria. I letti previsti per i trattamenti ambulatoriali, ad esempio nelle cliniche diurne, non sono soggetti all'obbligo di costruire rifugi o di versare contributi sostitutivi.

Capoversi 2–3: per «mezzi locali» s'intendono locali aperti o semi-aperti senza porte, come ad esempio le cucine aperte e i locali con angolo pranzo.

Capoversi 4–5: nell'accezione qui utilizzata, con il termine «terreno» s'intende uno o più fondi (parcelle) tra loro confinanti che appartengono allo stesso proprietario o allo stesso titolare del diritto di superficie (persona fisica o giuridica). Le strade ubicate sul terreno in questione non interrompono il terreno.

Se viene realizzata una nuova costruzione su un terreno già edificato, si ricalcola il numero di posti protetti necessario per l'intero terreno. Nel calcolo sono inclusi, oltre alla nuova costruzione, anche gli edifici già esistenti sul terreno. Si tiene conto sia dei posti protetti che soddisfano le esigenze minime già presenti sul terreno, sia del numero di posti protetti compensati da contributi sostitutivi. Risulta così il numero di posti protetti necessari per il nuovo progetto di costruzione.

Capoverso 6: le spese supplementari riconosciute di un rifugio risultano dalla differenza tra il costo del rifugio (compreso l'equipaggiamento) e il costo di una cantina di stesse dimensioni e stessa altezza dei locali.

Capoverso 7: è difficile che vengano costruiti grandi complessi edilizi nei Comuni con meno di mille abitanti, in particolare nelle regioni periferiche. I Cantoni devono quindi avere la possibilità di realizzare rifugi in questi Comuni al fine di compensare o evitare un deficit di posti protetti.

Articolo 71 Eccezioni

Capoverso 1: per «zone particolarmente minacciate» s'intendono soprattutto le zone minacciate da smottamenti, frane, inondazioni e piene. Costituiscono un caso particolare anche gli insediamenti particolarmente esposti al rischio d'incendio, ad esempio se sono situati nelle immediate vicinanze di depositi di materiale altamente infiammabile, di cisterne o stazioni di servizio. Si deve inoltre tenere conto di problemi strutturali, ad esempio dovuti a terreni poco portanti. Occorre sottolineare che queste eccezioni non comportano l'esenzione dall'obbligo di versare contributi sostitutivi.

Capoverso 2: per «edifici isolati» s'intendono edifici abitati solo temporaneamente, che sono accessibili in modo limitato o che non sono raggiungibili tutto l'anno (p. es. alpeggi, baite di montagna, capanne del CAS). Contrariamente a quanto statuito nel capoverso 1, in questi casi i Cantoni possono esentare i proprietari sia dall'obbligo di costruire un rifugio, sia dal versare contributi sostitutivi.

Capoverso 3: al fine di regolamentare la gestione della costruzione di rifugi, i piani d'attribuzione e la realizzazione di costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative in materia (art. 75 lett. a e b LPPC⁴³). Rientrano nella gestione della costruzione di rifugi anche i casi particolari che prevedono l'esenzione dall'obbligo di costruire. Nei casi in cui non avrebbe senso realizzare un rifugio, viene riscosso un contributo sostitutivo. Le condizioni quadro sono fissate dall'UFPP.

⁴³ RS 520.1

Articolo 72 Rifugi in comune

Capoverso 1: i Cantoni possono ordinare la realizzazione di un rifugio in comune quando diversi committenti costruiscono edifici abitativi su uno stesso terreno situato in una zona di valutazione con un deficit di posti protetti. Il Cantone o il Comune stabilisce nella licenza edilizia la procedura da seguire nel caso di una successiva soppressione del rifugio in comune.

Capoverso 2: affinché la disponibilità dei posti protetti sia garantita in tempo utile, i rifugi in comune devono essere realizzati al più tardi dopo tre anni dall'inizio della costruzione del primo edificio.

Capoverso 3: se nell'ambito della realizzazione di un complesso edilizio non vengono costruiti tutti gli edifici progettati, si ricalcola il numero dei posti protetti da realizzare o l'ammontare del rispettivo contributo sostitutivo. L'ammontare della garanzia deve essere adeguato di conseguenza.

Articolo 73 Equipaggiamento dei rifugi

Capoverso 1: affinché i rifugi possano essere preparati tempestivamente per l'occupazione, occorre procurare il materiale necessario per un soggiorno prolungato (letti, latrine a secco). Di principio questo materiale deve essere disponibile al momento del collaudo finale.

Capoverso 2: dato che fino al 1987 non era obbligatorio equipaggiare i rifugi, il materiale necessario per i rifugi costruiti prima di tale anno deve essere procurato solo su relativo ordine del Consiglio federale. In questa disposizione il Consiglio federale stabilisce anche i relativi termini.

Capoverso 3: in caso di valutazione del terreno secondo l'articolo 70 capoversi 4 e 5, i rifugi esistenti che soddisfano le esigenze minime ma che non sono equipaggiati possono essere tenuti in considerazione nel bilancio dei posti protetti del relativo terreno a condizione che vengano equipaggiati con il materiale necessario. L'assunzione dei costi deve essere disciplinata nell'ambito della licenza edilizia.

Capoverso 4: per l'equipaggiamento degli ospedali, delle case anziani e di cura valgono esigenze speciali. Queste sono stabilite dall'UFPP. Sono considerate ospedali anche le cliniche psichiatriche.

Capoverso 5: l'equipaggiamento è parte integrante del rifugio e deve quindi essere immagazzinato nel rifugio stesso oppure nelle sue immediate vicinanze. Se il materiale non viene immagazzinato direttamente nel rifugio, al suo interno occorre perlomeno indicarne l'ubicazione esatta.

Capoverso 6: secondo l'articolo 75 lettera a LPPC⁴⁴, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare l'equipaggiamento dei rifugi.

Articolo 74 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione

Capoverso 1: le misure di gestione permettono di raggiungere un bilancio equilibrato tra fabbisogno e offerta di posti protetti. Per il calcolo fa stato il numero di abitanti residenti permanenti al momento della pianificazione, tenuto conto dell'evoluzione dell'edilizia e demografica. Fanno parte della popolazione residente permanente:

- i cittadini svizzeri che hanno il loro domicilio legale nel Comune;
- gli stranieri residenti nel comune;
- i dimoranti annuali;

⁴⁴ RS 520.1

- i membri dei corpi diplomatici e consolari, i funzionari internazionali e le loro famiglie.

I dimoranti annuali sono stranieri in possesso di un permesso di dimora di più di un anno.

Capoverso 2: i dettagli relativi alla completezza e alla rimodernabilità sono regolati dall'UFPP (art. 74 cpv. 6).

Capoverso 3: una zona di valutazione deve essere definita in modo tale che per ogni abitante sia disponibile un posto protetto completo, raggiungibile in tempo utile dal proprio domicilio. Le zone di valutazione possono anche oltrepassare i confini comunali.

Capoversi 4 e 5: i dati di base per la gestione della costruzione di rifugi devono essere regolarmente aggiornati (rilevamento della popolazione residente permanente e attività edilizia). Per tenere conto dell'evoluzione demografica e dell'attività edilizia, i piani di attribuzione devono essere periodicamente aggiornati. A tal fine i Cantoni utilizzano le loro soluzioni informatiche e le loro interfacce con il controllo degli abitanti. L'UFPP necessita di un quadro del bilancio dei posti protetti (rapporto tra popolazione residente permanente e posti disponibili), in particolare per valutare lo stato della protezione collettiva della popolazione e adottare le misure necessarie in caso di deficit o di eccedenza di posti protetti.

Capoverso 6: per garantire un procedimento unitario, l'UFPP emana direttive per la gestione della costruzione dei rifugi e dei piani d'attribuzione.

Articolo 75 Contributi sostitutivi

Capoverso 1: i contributi sostitutivi sono versati dai proprietari al Cantone (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 e art. 62 cpv. 2 LPPC⁴⁵). Come finora i contributi devono essere versati al più tardi tre mesi dopo l'inizio dei lavori di costruzione. Questo per tenere conto delle procedure amministrative interne dei Cantoni, che possono fatturare i contributi sostitutivi solo dall'inizio dei lavori di costruzione.

Capoverso 2: la fascia in cui si situa l'ammontare dei contributi sostitutivi si basa sulla media dei costi supplementari risultanti dalla realizzazione, in condizioni ottimali, di rifugi con da 25 fino a 100 posti protetti. I costi supplementari sono calcolati come segue: costi complessivi del rifugio (compresi componenti ed equipaggiamento), detratti i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza dei locali.

Capoverso 3: questa disposizione risulta dal fatto che la proprietà è trasferita al nuovo proprietario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa connessi.

Articolo 76 Utilizzo dei contributi sostitutivi

I contributi sostitutivi devono essere utilizzati principalmente per finanziare i rifugi pubblici e per rimodernare i rifugi pubblici e privati. Il rimodernamento è finalizzato a mantenere la funzione protettiva di un rifugio. Vi rientrano misure volte a conservare la sostanza, come la riparazione o la sostituzione delle installazioni tecniche e della sostanza della costruzione. Le installazioni tecniche comprendono in particolare il sistema di ventilazione con tutti i suoi componenti come valvola di sovrappressione, apparecchio di ventilazione e filtro; nel caso di rifugi di grandi dimensioni anche il relativo gruppo elettrogeno. La sostanza della costruzione comprende l'involucro in calcestruzzo e la porta blindata con la guarnizione. Tutti i costi cagionati dal rimodernamento di queste parti possono essere coperti con i contributi sostitutivi.

Di regola i rifugi privati sono utilizzati per scopi estranei alla protezione civile, ad esempio come depositi, cantine, locali hobby o rimesse nel caso di grandi rifugi. Ciò è consentito ai sensi dell'articolo 106. Tuttavia, le installazioni eseguite a tal fine e

⁴⁵ RS 520.1

che non hanno alcun legame con la funzione protettiva (p. es. illuminazione, arredamento, ecc.), non possono essere finanziate per mezzo di contributi sostitutivi. Lo stesso vale per i costi cagionati dall'inosservanza dell'obbligo di diligenza o dal danneggiamento del rifugio in violazione alle disposizioni legali da parte del proprietario (p. es. foratura dell'involucro di calcestruzzo per il fissaggio di installazioni, smontaggio della porta blindata, ecc.).

La manutenzione del rifugio compete al proprietario (art. 65 LPPC⁴⁶). Per i rifugi privati si tratta di i costi esigui per sporadici lavori di pulizia e piccoli controlli (p. es. valvola della ventilazione, cardini delle porte, ecc.). I costi di manutenzione dei rifugi pubblici sono a carico del Cantone o del Comune in quanto proprietario. Neppure questi costi possono essere finanziati per mezzo di contributi sostitutivi.

Si deve garantire che siano disponibili mezzi sufficienti per lo scopo principale dei contributi sostitutivi, ossia il finanziamento di rifugi pubblici dei comuni e la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi privati. Solo i mezzi rimanenti dopo l'adempimento di questi compiti possono essere utilizzati per altri scopi. Vi rientrano gli scopi citati nell'articolo 62 capoverso 3 LPPC, ad esempio i cambiamenti di destinazione per scopi vicini alla protezione civile e i compiti formativi. Per «cambiamenti di destinazione per scopi vicini a quelli della protezione civile» s'intende un cambiamento di destinazione in seguito al quale un impianto non viene più utilizzato come tale, ma per altri compiti della protezione civile o a favore delle organizzazioni partner della protezione della popolazione (p. es. cambiamento di destinazione in rifugio pubblico o deposito del materiale dei pompieri). La funzione protettiva dell'impianto è mantenuta.

Il terzo capoverso definisce la locuzione «compiti formativi». Non vi rientrano i progetti relativi alle infrastrutture, come, la costruzione o il rimodernamento di centri d'istruzione.

Articolo 77 Prescrizione del diritto d'imposizione di contributi sostitutivi

Per «imposizione di contributi sostitutivi» s'intende la determinazione dell'importo dovuto.

Capoverso 1: il diritto d'imposizione dei contributi sostitutivi si prescrive come finora a dieci anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

Capoverso 2: come è già il caso con la normativa attuale, la prescrizione viene sospesa per la durata di una procedura d'opposizione o di ricorso, come pure fintanto che una delle parti tenute al pagamento non sia domiciliata in Svizzera.

Capoverso 3: la normativa concernente l'interruzione della prescrizione corrisponde per analogia al diritto attuale.

Capoverso 4: invariata rimane anche la regola secondo cui il diritto all'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

Articolo 78 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi

Per «riscossione di contributi sostitutivi» s'intende il prelievo effettivo dell'importo stabilito (p. es. tramite fatturazione).

Capoverso 1: le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono come finora dieci anni dopo l'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

Capoverso 2: rimane invariata anche la regolamentazione della sospensione e dell'interruzione della prescrizione.

⁴⁶ RS 520.1

Articolo 79 Approvazione dei progetti di rifugi

La procedura e le condizioni per il rilascio della licenza edilizia e quindi anche per la realizzazione di un rifugio sono di competenza dei Cantoni, che possono così provvedere a un bilancio equilibrato di posti protetti sul loro territorio. Il termine «rifugi» comprende sia i rifugi pubblici che quelli privati.

Articolo 80 Controllo finale

Il rispetto delle prescrizioni tecniche è un presupposto imprescindibile per la prontezza d'esercizio dei rifugi. Per questo motivo i Cantoni devono disciplinare il controllo finale per i nuovi rifugi.

Articolo 81 Controllo periodico dei rifugi

Capoverso 1: i Cantoni devono provvedere affinché i rifugi vengano controllati periodicamente al fine di garantirne la prontezza d'esercizio. Questo compito può essere svolto da militi della protezione civile nell'ambito dei corsi di ripetizione o da impiegati degli uffici responsabili della protezione civile. Può anche essere affidata a terzi, ad esempio a imprese private provviste delle conoscenze tecniche necessarie nell'ambito delle costruzioni di protezione civile. Competenze e responsabilità rimangono sempre del Cantone.

Capoverso 2: in base all'attuale situazione nell'ambito della politica di sicurezza e alla scarsa probabilità che la Svizzera sia coinvolta in un conflitto armato, per i controlli è sufficiente un intervallo di dieci anni. Di regola viene controllato un decimo dei rifugi all'anno, così che in un periodo di dieci anni vengono controllati tutti. I Cantoni sono tuttavia liberi di stabilire intervalli più brevi.

Capoverso 3: per garantire una procedura unitaria a livello nazionale, l'UFPP disciplina le condizioni quadro per il controllo periodico dei rifugi. Questo anche tenuto conto del fatto che la Confederazione emana prescrizioni tecniche per la realizzazione e l'equipaggiamento dei rifugi.

Capoverso 4: su relativa richiesta i Cantoni informano l'UFPP in merito ai controlli effettuati affinché questi possa farsi un'idea del numero di rifugi controllati e di quelli pronti all'esercizio, e quindi di quelli disponibili a livello nazionale. A tal fine i Cantoni riassumono le valutazioni dei Comuni e delle Regioni in una panoramica e la trasmettono all'UFPP.

Articolo 82 Soppressione di rifugi

Capoverso 1: i rifugi che non soddisfano più le esigenze minime non offrono una protezione adeguata. Le esigenze minime sono statuite nell'articolo 104.

Capoverso 2: a determinate condizioni possono essere soppressi anche rifugi che soddisfano le esigenze minime.

Lettera a: si ritiene che la ristrutturazione di un edificio venga eccessivamente ostacolata quando il mantenimento del rifugio è in netto contrasto con l'esecuzione di misure edilizie indispensabili e l'onere finanziario necessario al mantenimento del rifugio supera i costi supplementari di una sostituzione reale.

La ristrutturazione di un edificio è resa impossibile in particolare quando il volume liberato dalla soppressione del rifugio è indispensabile alla ristrutturazione (p. es. per sostituire un serbatoio interrato).

Lettera b: per «zone particolarmente minacciate» s'intendono soprattutto le zone minacciate da smottamenti, frane, inondazioni e piene. Costituiscono un caso peculiare anche gli insediamenti particolarmente esposti al rischio d'incendio, ad esempio se sono situati nelle immediate vicinanze di depositi di materiale altamente infiammabile, di cisterne o stazioni di servizio. Si deve inoltre tenere conto di problemi strutturali, ad esempio dovuti a terreni poco portanti.

Lettera c: per valutare se in un Comune o in una zona di valutazione sussiste un'eccedenza di posti protetti, occorre considerare l'attuale bilancio dei posti protetti e la futura evoluzione demografica e dell'edilizia nel campo degli alloggi (cfr. art. 74 cpv. 3-4).

Lettera d: per definire concretamente che cosa si intende con «eccessivamente», ci si può basare sui seguenti valori di riferimento:

- piccoli rifugi fino a 25 posti protetti: i costi di rimodernamento superano del 30-50 per cento i costi supplementari per la realizzazione del rifugio;
- rifugi con più di 25 posti protetti: i costi di rimodernamento superano i costi supplementari per la realizzazione del rifugio.

Di principio non sussiste il diritto alla soppressione dei rifugi.

Capoversi 3-5: se un proprietario rende inutilizzabile di propria iniziativa un rifugio e quindi procede de facto alla sua soppressione, contravviene all'obbligo di costruire un rifugio. In questi casi il Cantone può ordinare il ripristino del rifugio a spese del proprietario. Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente chiede al proprietario il versamento di un contributo sostitutivo a compensazione dei posti protetti persi.

Capoverso 6: al fine di garantire una prassi unitaria a livello nazionale, l'UFPP disciplina le condizioni quadro per la soppressione dei rifugi.

Sezione 2: Rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale

Articolo 83 Esame e approvazione dei progetti

Capoverso 1: per realizzare e rimodernare rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale secondo l'inventario della protezione dei beni culturali, occorre l'approvazione dell'UFPP. D'un canto perché questo si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di tali rifugi, d'altro canto perché ha la competenza di disciplinare i dettagli della progettazione.

Capoverso 2: la definizione di bene culturale è stabilita nella legge federale del 20 giugno 2014⁴⁷ sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC).

Capoverso 2 lettera a: il rifugio deve essere indispensabile per depositarvi beni culturali, in particolare per ragioni di spazio. L'immagazzinamento in un rifugio per beni culturali è da considerare indispensabile quando le condizioni di immagazzinamento alternative non sono ottimali (p. es. clima sfavorevole o mancanza di sicurezza).

Capoverso 2 lettera b: per evitare rischi per i beni culturali, occorre dapprima identificare i possibili pericoli. A tal fine svolgono un ruolo importante le carte indicative dei pericoli e le carte dei pericoli allestite dai Cantoni. I livelli di pericolo sono dedotti dall'intensità e dalla probabilità (o periodicità) dei singoli tipi di pericolo secondo il cosiddetto diagramma «Intensità-Probabilità» («Raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i pericoli naturali», Ufficio federale dello sviluppo del territorio, Berna 2005).

Per quanto attiene alla protezione dai pericoli naturali (p. es. vento, grandine, frane, neve, valanghe, smottamenti, caduta di massi o ghiaccio), si considera che un rifugio realizzato conformemente alle Istruzioni tecniche concernenti la costruzione e il dimensionamento delle costruzioni di protezione (ITC) 2017 offre sufficiente protezione a condizione che sia situato in una zona segnata in bianco sulla carta dei pericoli.

⁴⁷ RS 520.3

Nelle zone contrassegnate in rosso o blu sulla carta dei pericoli non si possono costruire rifugi per beni culturali. La realizzazione nelle zone gialle o a righe giallo-bianche è ammessa eccezionalmente a condizione che vengano adottate misure di protezione supplementari. Le norme SIA 261:2014 «Azioni sulle strutture portanti» e SIA 269:2011 «Basi per la conservazione delle strutture portanti» devono inoltre essere rispettate.

Capoverso 2 lettera e: il piano d'emergenza deve permettere una reazione rapida ed efficace. A seconda del luogo, dell'edificio e della situazione si deve tenere conto di rischi diversi. Di principio un concetto d'emergenza dovrebbe comprendere un'analisi dei pericoli, misure preventive, un controllo periodico e misure in vista della gestione degli eventi dannosi.

Si deve inoltre garantire per mezzo di misure organizzative che i rifugi per beni culturali siano mantenuti anche in caso di un'eventuale avvicendamento di proprietari.

Articolo 84 Esigenze minime dei rifugi per beni culturali

Capoverso 1: i rifugi per beni culturali servono in primo luogo a proteggere beni, e non persone. Per questo motivo non devono disporre di una protezione dalle radiazioni radioattive o da aggressivi chimici o biologici.

Capoversi 2 e 3: i rifugi per beni culturali devono resistere indenni a eventi naturali con un periodo di ritorno fino a trecento anni. Per gli eventi più rari, con un periodo di ritorno fino a mille anni, i danni dovrebbero essere limitati a una misura accettabile allestendo un concetto d'emergenza basato sul tempo d'intervento disponibile. Per gli eventi per i quali il tempo d'intervento potrebbe essere troppo breve (p. es. terremoto), si devono prevedere sin dall'inizio misure edilizie supplementari.

Capoverso 4: in previsione di possibili effetti dannosi, in particolare di terremoti e altri pericoli naturali rilevanti, i rifugi per beni culturali devono essere realizzati conformemente allo stato attuale della tecnica e rientrare perlomeno nella classe di costruzione II (SIA 261, numero 16.3, caratteristica «beni e installazioni di particolare valore»).

Capoverso 5: i beni culturali devono essere depositati in modo protetto per un periodo possibilmente lungo. Per questo motivo i rifugi destinati ad ospitarli devono essere realizzati per un periodo d'utilizzo di almeno cento anni.

Capoverso 6: l'UFPP può disciplinare i dettagli e altre esigenze specifiche per la protezione dei beni culturali come ad esempio l'utilizzo di vernici speciali.

Articolo 85 Arredo dei rifugi per beni culturali

Un arredamento adeguato che permetta il deposito corretto dei beni culturali è indispensabile per la loro conservazione a lungo termine. Consente inoltre una gestione e un uso ottimale da parte delle istituzioni.

Articolo 86 Assunzione dei costi supplementari riconosciuti

Come finora la Confederazione si assume i cosiddetti «costi supplementari riconosciuti» per la costruzione e l'arredo dei rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale. D'ora in avanti la Confederazione si assume anche i costi per l'arredo di questi rifugi (art. 91 cpv. 5 LPPC⁴⁸).

Capoversi 1, 4 e 5: se un finanziamento è già stato richiesto o assicurato, la Confederazione ha la possibilità di rifiutare di assumere una parte o la totalità dei costi supplementari. Lo stesso vale nel caso in cui le condizioni e gli oneri legati all'approvazione non sono stati rispettati (p. es. in presenza di lacune procedurali o mancato rispetto del programma di realizzazione). Ha inoltre la possibilità di chiedere la restituzione di importi già versati. L'approvazione e la conferma del finanziamento da par-

⁴⁸ RS 520.1

te della Confederazione si basano su un progetto d'esecuzione completo e definitivo, permettendo così di passare rapidamente alla fase di realizzazione. Se per motivi plausibili l'inizio dei lavori deve essere rimandato, rendendo impossibile il rispetto del termine di due anni, il progetto deve essere sottoposto ancora una volta per approvazione.

Capoversi 2 e 3: di principio la Confederazione finanzia i rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale versando un importo forfettario per metro quadrato. La forfettizzazione del contributo federale corrisponde alla prassi attuale. Nei casi in cui i costi risultano particolarmente elevati, ad esempio a causa di un terreno difficile o dell'integrazione di un rifugio in un edificio già esistente, oppure sono nettamente inferiori, è possibile conteggiare i costi effettivi.

Articolo 87 Controllo finale

Il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi o rimodernati corrisponde al controllo finale effettuato negli impianti di protezione (vedi commento all'art. 100).

Articolo 88 Controllo periodico

Il controllo periodico dei rifugi per beni culturali può aver luogo nell'ambito del controllo periodico dei rifugi o di quello degli impianti di protezione.

Dato che i rifugi per beni culturali devono soddisfare esigenze particolari in relazione alla costruzione e all'arredo, l'UFPP può prescrivere dei punti di controllo specifici.

Articolo 89 Soppressione

I proprietari di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale da sopprimere o destinare ad altro uso presentano una relativa domanda tramite l'organo cantonale responsabile. L'UFPP esamina la domanda e decide in merito.

Sezione 3: Impianti di protezione

Articolo 90 Scopo e utilizzo degli impianti di protezione

Capoverso 1: i posti di comando (PC) sono ubicazioni di condotta protette per gli organi di condotta comunali, regionali e cantonali. Di regola, i grandi impianti combinati ospitano sia il comando delle organizzazioni di protezione civile, sia un organo di condotta, che utilizzano parti del PC in comune.

Capoverso 2: gli impianti d'apprestamento (IAP) sono basi logistiche per l'alloggio protetto del personale e il deposito del materiale delle formazioni d'intervento della protezione civile, in particolare del supporto tecnico. Di regola fungono da ubicazioni per l'entrata in servizio, l'organizzazione e la condotta in caso d'intervento o per lo svolgimento di corsi di ripetizione.

Capoverso 3: i centri sanitari protetti (CSP) e gli ospedali protetti (osp prot) sono impianti di protezione del servizio sanitario. In essi deve essere possibile alloggiare e assistere i pazienti. Servono dunque da ampliamento delle capacità quando le strutture in superficie non sono più sufficienti. In caso di conflitto armato i CSP e gli osp prot possono completare e rafforzare i servizi della sanità pubblica. Gli impianti di protezione devono quindi essere pronti ad essere utilizzati per questi scopi in caso d'evento. Altri usi sono ammessi solo nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106.

Articolo 91 Pianificazione cantonale del fabbisogno

La pianificazione del fabbisogno serve ai Cantoni per verificare periodicamente il proprio fabbisogno di impianti di protezione. Nella pianificazione essi indicano per ogni singolo impianto di protezione se è ancora necessario. Secondo l'articolo 69 capoverso 2 LPPC⁴⁹, la pianificazione del fabbisogno deve essere approvata dall'Ufficio federale della protezione della popolazione.

La soppressione di impianti di protezione si basa sulla pianificazione del fabbisogno. L'UFPP decide in merito alla soppressione o alla dismissione in base a tale pianificazione (art. 102). Progetti per la realizzazione e rimodernamento di impianti di protezione sottostanno all'approvazione dell'UFPP (art. 96). La Confederazione si assume inoltre i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione (art. 91 cpv. 2 LPPC). Si assume i costi per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi (art. 91 cpv. 2 e 3 LPPC). La pianificazione del fabbisogno serve quindi all'UFPP per valutare le domande di realizzazione, rimodernamento, soppressione e dismissione nonché le domande di assunzione dei costi supplementari (vedi il commento all'art. 94).

Secondo l'articolo 68 capoverso 4 LPPC, il Consiglio federale può trasmettere all'UFPP competenze legislative per disciplinare dettagli tecnici nel campo della pianificazione del fabbisogno.

Articolo 92 Pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione delle organizzazioni di protezione civile e degli organi di condotta

Capoverso 1: conformemente a quanto statuito nell'articolo 67 LPPC⁵⁰, esistono i seguenti quattro tipi di impianti di protezione: posti comando (PC), impianti d'apprestamento (IAP), centri sanitari protetti (CSP) e ospedali protetti (osp prot).

I PC e gli IAP sono ulteriormente suddivisi per tipo. La distinzione dipende dalle dimensioni (superficie totale, superficie del locale attrezzi) e dallo spazio disponibile (letti per il personale, impianti sanitari e altre installazioni). Si distinguono tre tipi di PC: PC tipo I (impianto più grande) e PC tipo II e IIrid (impianti di piccole dimensioni), e cinque tipi di IAP: IAP tipo I* e I (impianti di grandi dimensioni), IAP tipo II* e II (impianti di dimensioni medie) e tipo III (impianti più piccoli).

Finora si distingueva tra impianti di protezione «attivi» (in prontezza d'esercizio normale) e «inattivi» (in prontezza d'esercizio ridotta). Il numero di organizzazioni e di effettivi è tuttavia in continua diminuzione a causa di misure amministrative e organizzative (fusione di comuni, regionalizzazioni e cantonalizzazioni). Questa evoluzione si ripercuote sul numero di impianti di protezione necessari e utilizzati, ad eccezione della riserva strategica per il caso di conflitto citata al capoverso 2

Inizialmente il numero e le dimensioni degli impianti di protezione (PC e IAP) era calcolato in base agli effetti regolamentari delle organizzazioni di protezione civile. In conseguenza della riforma attuata con il cambio del millennio (Concetto protezione della popolazione 2001, revisioni di LPPC e OPCi), a causa delle riorganizzazioni sopracitate e all'orientamento quasi esclusivo sulla gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza, gli effettivi sono passati dai previsti 120'000 militi agli attuali 75'000. Per gli stessi motivi è diminuito anche il numero degli organi di condotta, così che attualmente sono disponibili troppi PC. Questo tenuto conto anche del fatto che fondamentalmente in caso di conflitto armato si userebbero le stesse strutture di condotta.

⁴⁹ RS 520.1

⁵⁰ RS 520.1

Il numero di impianti di protezione dipende dal fabbisogno e dalle necessità dei Cantoni; vale inoltre il principio di un'equa distribuzione su tutto il territorio nazionale. A tal fine sono emanate delle direttive.

La protezione civile è l'unica organizzazione partner del sistema integrato della protezione della popolazione che, conformemente agli articoli 31 e 32 LPPC, può essere potenziata per il caso di conflitto armato. Ciò significa che deve essere disponibile un alloggio protetto per il 30% circa di militi supplementari. Per questo motivo una relativa riserva di IAP deve essere tenuta a disposizione in prontezza d'esercizio ridotta.

Capoverso 2: per tenere conto delle differenti condizioni vigenti nei Cantoni, su domanda motivata l'UFPP può approvare una pianificazione del fabbisogno che diverge dalle disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b. La differenza non deve tuttavia superare il 50%.

Capoverso 3: secondo l'articolo 69 LPPC, i Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione. I proprietari e i detentori devono provvedere affinché, su relativo ordine della Confederazione, gli impianti di protezione possano essere messi in esercizio (art. 73 LPPC). I Cantoni si adoperano affinché i proprietari ottemperino a tale obbligo.

Articolo 93 Pianificazione del fabbisogno per gli impianti di protezione del servizio sanitario

Attualmente è in fase di elaborazione una nuova strategia e un relativo concetto per lo sviluppo e l'uso futuro degli impianti del servizio sanitario (ospedali protetti e centri sanitari protetti). Le attuali disposizioni rimangono pertanto in vigore fino a che non sarà disponibile il concetto in base al quale i Cantoni potranno effettuare la loro pianificazione del fabbisogno. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 99 capoverso 4 LPPC⁵¹ si applicano anche agli impianti di protezione del servizio sanitario

Articolo 94 Approvazione della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni

La pianificazione del fabbisogno dei Cantoni continuerà anche in futuro a sottostare all'approvazione dell'UFPP (art. 69 cpv. 2 LPPC⁵²). Secondo l'articolo 68 capoverso 2 LPPC, il Consiglio federale disciplina la pianificazione del fabbisogno, che deve pertanto fondarsi sui criteri definiti dalla Confederazione. Quest'ultima infatti non solo partecipa alle spese di manutenzione versando dei contributi forfettari, ma si assume anche i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento degli impianti di protezione nonché i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi, a meno che non continuino ad essere utilizzati per scopi di protezione civile o adibiti ad altro uso dalle autorità competenti o da terzi (art. 91 cpv. 3 LPPC).

D'ora in avanti la Confederazione si assumerà quindi costi supplementari, in particolare per il rimodernamento e l'equipaggiamento, e verserà contributi forfettari per la manutenzione, solo per gli impianti di protezione che figurano nella pianificazione del fabbisogno approvata dall'UFPP (art. 91 cpv. 7 LPPC). In mancanza di una pianificazione cantonale del fabbisogno approvata dall'UFPP o di un'approvazione da parte dell'UFPP, non verranno versati contributi federali. La LPPC prevede un termine transitorio per permettere ai Cantoni di sottoporre la loro pianificazione del fabbisogno (art. 99 cpv. 4 LPPC).

Il secondo capoverso di questa disposizione fornisce alla Confederazione uno strumento per adottare misure in assenza della pianificazione del fabbisogno o per il caso in cui questa non venga accettata. In questi casi può rifiutare di approvare le domande di realizzazione, rimodernamento, soppressione o cambiamento di destinazione.

⁵¹ RS 520.1

⁵² RS 520.1

Articolo 95 Realizzazione e rimodernamento di impianti di protezione

La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento degli impianti di protezione (art. 91 cpv. 2 LPPC⁵³). Si assume inoltre i costi dello smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi (art. 91 cpv. 3 LPPC). Per questo motivo l'autorità esecutiva a livello federale (UFPP) necessita della competenza di disciplinare gli aspetti tecnici e amministrativi della realizzazione e del rimodernamento degli impianti di protezione.

Articolo 96 Approvazione di progetti di impianti di protezione

L'UFPP emana disposizioni esecutive in cui disciplina le direttive tecniche e amministrative nonché la procedura per la realizzazione e il rimodernamento di impianti di protezione.

Articolo 97 Equipaggiamento degli impianti di protezione

L'UFPP emana disposizioni esecutive per l'equipaggiamento degli impianti di protezione, in particolare per l'equipaggiamento standard secondo il tipo, le dimensioni e lo scopo d'utilizzo degli impianti (vedi art. 92 e 93) nonché le esigenze relative ai componenti d'equipaggiamento.

Articolo 98 Assunzione dei costi supplementari riconosciuti

La realizzazione e il rimodernamento di un impianto di protezione si suddivide nelle seguenti fasi e tappe: progettazione (avamprogetto, progetto di costruzione), richiesta di offerte (messa a concorso, confronto delle offerte, assegnazione) e realizzazione (esecuzione, messa in esercizio, conclusione, liquidazione).

Come finora la Confederazione si assume i cosiddetti «costi supplementari riconosciuti» per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento degli impianti di protezione (art. 91 cpv. 2 LPPC⁵⁴).

Dato che di regola gli impianti di protezione sono realizzati al piano cantina e fungono quindi da fondamenta dell'edificio, la Confederazione si assume solo i costi supplementari riconosciuti. Questi sono calcolati deducendo dai costi dell'impianto di protezione i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza dei locali.

L'UFPP può rifiutare l'assunzione di parte o della totalità dei costi supplementari se è già stato chiesto o assicurato un finanziamento oppure se le condizioni e gli oneri legati al progetto non sono stati rispettati (p. es. in caso di lacune procedurali o se la tabella di marcia per la realizzazione non è stata rispettata).

Per evitare ritardi o che il progetto non venga realizzato, viene fissato un termine per l'inizio dei lavori. Se i lavori di realizzazione non iniziano entro tale termine, il diritto al rimborso dei costi supplementari decade. Se si intende lo stesso realizzare il progetto, si dovrà presentare una nuova domanda.

L'accordo su un tetto massimo dei costi o sull'importo forfettario del contributo federale corrisponde alla prassi applicata finora.

Se viene inoltrata una documentazione di progetto dettagliata corredata di una ricapitolazione esaustiva e precisa dei costi e delle offerte delle imprese, d'ora in avanti l'UFPP può accordarsi con il committente e il Cantone per un'assunzione dei costi sotto forma di tetto massimo dei costi o di importo forfettario.

Può accordarsi con il committente per un prezzo forfettario per una singola prestazione, per una parte dell'opera o per la sua totalità. Il forfait consiste in un importo

⁵³ RS 520.1

⁵⁴ RS 520.1

fisso; la remunerazione dovuta non è fissata in base alla quantità. I prezzi forfettari sono adattati al rincaro.

Il tetto di costo massimo è il prezzo massimo che l'UFPP è tenuto a versare per i lavori e le prestazioni definite. Il committente risp. i progettisti incaricati sono responsabili del rispetto del tetto massimo. I lavori che generano costi supplementari devono essere immediatamente segnalati e necessitano della preventiva approvazione scritta da parte delle autorità competenti.

L'UFPP emana disposizioni esecutive in cui disciplina le direttive tecniche e amministrative nonché la procedura per la realizzazione e il rimodernamento di impianti di protezione (cfr. art 95).

Articolo 99 Contributi forfettari volti a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato

Come finora, la Confederazione continua a versare contributi forfettari annui per la manutenzione degli impianti di protezione. Si tratta di una sorta di contributi di base volti ad assicurare la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato (art. 91 LPPC⁵⁵).

Per quanto attiene alla categoria, al tipo e alle dimensioni degli impianti di protezione vedi i commenti all'articolo 92. Per quanto concerne i criteri costruttivi, gli impianti di protezione possono essere realizzati come impianti singoli o combinati con altri impianti di protezione. L'ammontare dei contributi forfettari è ora disciplinato nell'allegato 4.

L'UFPP amministra i contributi forfettari e vigila sulla garanzia della prontezza d'esercizio degli impianti di protezione sulla base dei risultati dei controlli periodici degli impianti (cfr. art. 101). È responsabile del versamento dei contributi forfettari. In caso di manutenzione lacunosa o se i Cantoni non adempiono i loro obblighi secondo l'articolo 101, può procrastinare o rifiutare il versamento dei contributi. Il contributo può essere negato anche nel caso sia costatato il mancato rispetto dei vincoli e delle condizioni poste o se gli impianti di protezione non possono essere tenuti in esercizio secondo la loro funzione per motivi tecnici o per mancanza di personale. Le vie legali sono disciplinate dall'articolo 87 capoverso 3 LPPC.

Articolo 100 Controllo finale di impianti di protezione nuovi o rimodernati

L'UFPP emana le disposizioni esecutive per la realizzazione e il rimodernamento di impianti di protezione in cui sono definiti in particolare la messa in esercizio, i controlli degli elementi costruttivi e delle installazioni tecniche, l'approvazione, la liquidazione e gli onorari. Dette disposizioni disciplinano anche la procedura e gli strumenti per il controllo finale.

Articolo 101 Controllo periodico degli impianti di protezione

Capoversi 1–4: I controlli periodici degli impianti di protezione devono essere effettuati almeno una volta ogni dieci anni da personale dell'organo cantonale responsabile della protezione civile appositamente istruito. Di regola ogni anno viene controllato un decimo degli impianti. I Cantoni sono liberi di fissare intervalli di controllo più brevi. Indipendentemente dalla periodicità dei controlli, i Cantoni devono assicurare che gli impianti di protezione possano essere messi in esercizio. I risultati dei controlli periodici sono trasmessi una volta all'anno all'UFPP, che d'intesa con i Cantoni effettua periodicamente dei controlli. Esso può anche effettuare delle prove a campione non annunciate. Spetta ai Cantoni decidere se vogliono disporre di un impianto protetto per il proprio governo cantonale.

⁵⁵ RS 520.1

Capoverso 5: l'UFPP disciplina i dettagli dei controlli periodici. Esso stabilisce in particolare le responsabilità degli attori coinvolti nei controlli, la procedura, le esigenze poste al personale (p. es. chi è abilitato a effettuare i controlli e di quale tipo di istruzione deve disporre) e gli strumenti di controllo.

Articolo 102 Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di impianti di protezione

I Cantoni determinano nella pianificazione del fabbisogno gli impianti di protezione ancora necessari (cfr. art. 91 cpv. 1). Per quelli non più necessari occorre decidere in merito alla soppressione, al cambiamento di destinazione o alla dismissione.

Si parla di soppressione quando una costruzione di protezione (impianto di protezione o rifugio) non viene più utilizzata nella sua funzione originaria. Un cambiamento di destinazione o una dismissione sono quindi sempre precedute da una soppressione.

Al momento della soppressione occorre sempre vagliare la possibilità di utilizzare l'impianto di protezione o parti di essa a favore della protezione civile, la possibilità di cambiarne la destinazione per scopi vicini alla protezione civile secondo l'articolo 76 capoverso 2 e la possibilità di utilizzarlo per altri scopi. L'eventuale cambiamento di destinazione o l'uso per altri scopi devono essere accertati dal proprietario con il sostegno dell'organo cantonale responsabile della protezione civile. L'esito degli accertamenti deve essere trasmesso all'UFPP unitamente alla domanda di soppressione.

Se l'impianto di protezione non viene utilizzato per altri scopi, viene dismesso. L'UFPP decide in merito alla soppressione o alla dismissione e può fissare condizioni quadro o direttive in materia.

La decisione se un impianto di protezione soppresso sarà utilizzato per scopi di protezione civile o vicini ad essa (art. 76 cpv. 2), utilizzato per altri scopi o definitivamente dismesso ha una ripercussione diretta sui costi, in particolare sull'assunzione dei costi di smantellamento da parte della Confederazione.

Questa infatti si assume unicamente i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi. Non si assume invece tali costi se l'impianto continua ad essere utilizzato per scopi di protezione civile o se viene utilizzato per altri scopi (art. 91 cpv. 3 LPPC⁵⁶). Si parla di smantellamento quando vengono rimosse almeno le installazioni tecniche di cui all'articolo 103.

Articolo 103 Smantellamento delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione

Capoverso 1: questo articolo riporta un elenco esaustivo delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. Sono così specificati i costi presi a carico dalla Confederazione in caso di dismissione di un impianto di protezione (vedi commenti all'art. 102).

Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono gli impianti elettrici (p. es. installazioni di trasmissione analogiche e installazioni elettriche proprie della costruzione), gli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (p. es. filtri antigas negli impianti di ventilazione), gli impianti sanitari (p. es. sterilizzatori a vapore) e le componenti della parte edilizia da smantellare (p. es. pellicola di rivestimento del serbatoio in cemento armato). Non è considerata una componente della parte edilizia ai sensi della presente ordinanza ad esempio la struttura edilizia di base (involucro di cemento armato). La quantità di elementi da smantellate nel singolo caso dipende dal fatto se l'impianto sarà ancora utilizzato come rifugio oppure no.

Capoverso 2: l'UFPP può disciplinare i dettagli tecnici, ad esempio quali componenti comprendono in dettaglio le installazioni tecniche della costruzione di protezione, quali componenti devono essere smantellate e la procedura da seguire.

⁵⁶ RS 520.1

Sezione 4: Disposizioni comuni

Articolo 104 Esigenze minime per costruzioni di protezione

Capoversi 1 e 2: fondamentalmente le costruzioni di protezione sono concepite per proteggere la popolazione e i militi della protezione civile in caso di conflitto armato. Devono quindi offrire protezione dagli effetti delle armi citate.

Capoverso 3: le esigenze minime poste all'equipaggiamento (p. es. sicurezza contro gli urti) e la qualità (p. es. qualità dell'armatura) delle costruzioni di protezione sono fissate nelle direttive dell'UFPP.

Articolo 105 Manutenzione e prontezza d'esercizio delle costruzioni di protezione

I dettagli tecnici per la manutenzione e la prontezza d'esercizio (come p. es. i punti da controllare nelle installazioni elettriche) sono definiti nelle direttive dell'UFPP.

Articolo 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile

Capoverso 1: le costruzioni di protezione (in particolare i rifugi privati) possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile. Tuttavia, lo stato originario (in particolare sul piano architettonico) deve poter essere ripristinato entro cinque giorni, ossia nel termine fissato per renderle operative in caso di conflitto armato. Si deve inoltre rispettare le prescrizioni in vigore, in particolare in materia di edilizia e di polizia del fuoco. Inoltre, l'utilizzo per scopi estranei alla protezione civile non deve in alcun modo ostacolare o impedire i controlli periodici degli impianti di protezione (CPI) e dei rifugi (CPR).

Capoversi 2-4: gli adeguamenti costruttivi e le modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche della costruzione in caso di utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile sottostanno all'autorizzazione delle autorità competenti.

Il termine di cinque giorni per il completo ripristino della prontezza d'esercizio vale soprattutto in caso di conflitto armato. Una catastrofe o una situazione d'emergenza (p. es. terremoto) può verificarsi in qualsiasi momento e senza preavviso. Gli impianti di protezione devono poter essere messi in esercizio in qualsiasi momento. Devono quindi avere sempre una prontezza d'esercizio sufficiente per essere messi subito in esercizio in caso d'evento. Fanno eccezione gli impianti di protezione secondo l'articolo 92 capoverso 1 lettera c e capoverso 4 prima frase. Allo stesso modo deve sempre essere garantita anche la prontezza d'esercizio dei rifugi pubblici previsti come alloggi di fortuna.

Articolo 107 Delega di competenze legislative in materia di costruzioni di protezione

Dato che dispone delle conoscenze tecniche necessarie in materia, all'UFPP sono delegate le competenze legislative volte all'attuazione uniforme a livello nazionale delle direttive per la progettazione, la realizzazione, la soppressione, l'equipaggiamento, il cambiamento di destinazione, la dismissione e il rimodernamento delle costruzioni di protezione.

Articolo 108 Procedura di autorizzazione per componenti soggetti ad omologazione

Determinati componenti possono essere utilizzati solo se soddisfano le esigenze specifiche volte a garantire l'effetto protettivo e le funzionalità delle costruzioni di protezione. I prodotti utilizzati per la realizzazione di costruzioni di protezione in Svizzera devono quindi essere omologati dall'UFPP (servizio di omologazione del Laboratorio

di Spiez). Per ottenere l'omologazione, i produttori devono sottoporre i loro prodotti a delle prove. Le esigenze sono regolamentate nelle pertinenti schede tecniche.

Sono soggetti ad omologazione unicamente i componenti dal cui buon funzionamento dipende, direttamente o indirettamente, la sopravvivenza degli occupanti della costruzione di protezione (componenti critiche e non critiche). L'UFPP definisce quali componenti rientrano in queste due categorie.

Questa delega conferisce all'UFPP la competenza di emanare nuove basi legali.

La riscossione di una tassa corrisponde alla prassi attuale. La scheda tecnica «Gestione della qualità dei componenti soggetti a prova nel settore della protezione civile» regola le tariffe e il relativo sistema da oltre 25 anni.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Articolo 109

Capoverso 1: il primo capoverso dell'articolo 14 statuisce che per l'apprezzamento medico i militi della protezione civile devono sottoporsi alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell'organo che ha emesso la convocazione o la chiamata in servizio. Per questa visita sono convocati conformemente all'articolo 11 capoverso 1. Secondo l'articolo 88 LPPC⁵⁷, i militi che intenzionalmente non danno seguito alla convocazione sono punibili. Le infrazioni secondo l'articolo 14 capoverso 1 sono pertanto punibili conformemente all'articolo 88 LPPC.

Capoverso 2: secondo l'articolo 89 LPPC, le infrazioni alle disposizioni esecutive della LPPC sono punibili. L'articolo 89 capoverso 1 LPPC statuisce che chiunque violi intenzionalmente una prescrizione esecutiva della LPPC la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione, è punito con la multa. Inoltre, l'articolo 89 capoverso 2 LPPC prevede una punizione anche per chi ha agito per negligenza. Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, conformemente all'articolo 89 capoverso 3 LPPC l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale, limitandosi ad ammonire l'interessato.

Secondo l'articolo 109, in ottemperanza all'articolo 89 LPPC è punito chi contravviene all'articolo 25 o all'articolo 43.

La disposizione corrisponde a grandi linee al diritto preesistente.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Articolo 110 Esecuzione e vigilanza

Capoverso 1: le autorità federali e cantonali competenti sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze.

Capoverso 2: l'UFPP continua a disciplinare l'esecuzione del versamento di una parte dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Capoverso 3: come finora l'UFPP esercita la vigilanza sui Cantoni e i Comuni nell'ambito della protezione civile.

Articolo 111 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'OPC⁵⁸, l'OFGS⁵⁹, l'OIPU⁶⁰ e l'OAMP⁶¹ sono abrogate.

⁵⁷ RS 520.1

⁵⁸ RS 520.11

Le attuali ordinanze sono state parzialmente modificate e riunite in un'unica nuova ordinanza sulla protezione civile.

Le modifiche apportate ad altri atti normativi sono di natura puramente redazionale.

Articolo 112 Disposizioni transitorie

Considerate le modifiche alle funzioni secondo l'allegato 1, le disposizioni transitorie permettono ai Cantoni di adottare le misure organizzative e amministrative necessarie e di adattare la loro offerta formativa entro il 31 dicembre 2022.

Per fissare le condizioni d'ammissione ai corsi per quadri secondo l'allegato 2 nella fase di transizione, nell'allegato 5 sono riportate le funzioni equivalenti secondo il diritto attualmente in vigore.

Articolo 113 Entrata in vigore

È previsto che la nuova ordinanza entri in vigore congiuntamente alla nuova LPPC.

Allegato 1

Le funzioni elencate nell'allegato 1 assicurano che le prestazioni della protezione civile possano essere fornite con una struttura a sezioni. La novità risiede nel fatto che tutti i settori sono ora strutturati, in modo uniforme, nei livelli di truppa, capigruppo e capisezione. Ciò semplifica e rafforza la condotta nella protezione civile.

Con le sezioni si possono formare delle compagnie, e con più compagnie dei battaglioni. Le compagnie continueranno ad essere condotte da comandanti di compagnia, e i battaglioni da comandanti di battaglione. I comandanti di battaglione dispongono di uno stato maggiore con un aiutante al comando per ogni settore dell'istruzione di base. Oltre alle prestazioni fornite dalle sezioni di aiuto alla condotta, la protezione civile dovrà essere in grado anche in futuro di supportare gli organi di condotta con collaboratori di stato maggiore. Dato che le funzioni di stato maggiore assunte dai militi della protezione civile in un organo di condotta sono molteplici, è stata creata la funzione di ufficiale dell'organo di condotta. Questi ufficiali possono assumere ad esempio la funzione di capo Care, capo analisi della situazione, capo telematica o capo NBC. Prestano il loro servizio nell'organo di condotta e dal punto di vista amministrativo sono subordinati al comando della protezione civile. Le funzioni di specialista saranno limitate ai compiti delle formazioni specializzate e alla logistica. I compiti supplementari come ad esempio il taglio della legna, i dispositivi anticaduta, compiti nel campo della sicurezza o la gestione di una linea telefonica informativa (Infoline) possono essere svolti senza cambiare funzione. Le competenze necessarie sono assunte nell'ambito di un'istruzione complementare conformemente all'articolo 63.

Allegato 2

Dall'allegato 2 si desume quali servizi d'istruzione occorre adempiere per assumere una funzione di quadro secondo l'articolo 31 della presente ordinanza. I singoli moduli si riferiscono sempre a una determinata funzione. Le condizioni d'ammissione indicano la funzione necessaria per accedere alla formazione. La durata dell'istruzione del livello di capigruppo e del servizio pratico è flessibile per tenere debitamente conto delle specificità cantonali.

⁵⁹ RS 520.112

⁶⁰ RS 520.14

⁶¹ RS 520.15

Allegato 3

Per motivi di protezione dei dati, in questo allegato sono elencati tutti i dati che possono essere registrati nel sistema di amministrazione dei corsi secondo l'articolo 65.

Allegato 4

Questo allegato riassume in una tabella dettagliata i contributi forfettari annui per gli impianti di protezione (conformemente all'art. 99).

Allegato 5

L'allegato 5 indica a quali vecchie funzioni equivalgono quelle nel nuovo diritto. Nel periodo di transizione è così possibile stabilire le condizioni d'ammissione ai corsi per quadri secondo l'allegato 2. Esso funge inoltre da direttiva per il passaggio dalle attuali funzioni a quelle nuove.

Secondo la nuova normativa sarà possibile assumere compiti supplementari come il taglio della legna o la gestione di una linea telefonica informativa (Infoline) senza cambiare funzione. Le istruzioni complementari necessarie a tal fine saranno registrate nel libretto di servizio e nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) alla voce «formazioni supplementari», senza bisogno di cambiare funzione.

Allegato 6

Vedi commenti all'articolo 111.